

XXVI.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1893

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Commemorazione del senatore Sauli, fatta dal presidente, cui si associa il ministro della guerra a nome del Governo — Proposta del senatore Geymet, approvata — Seguito della discussione del progetto di legge sull'avanzamento nel regio esercito — Discorrono i senatori Siacci, Ferrero, Tacerna relatore, Ricotti dell'Ufficio centrale, Marselli ed il ministro della guerra — Il presidente dichiara chiusa la discussione generale — Approvazione, senza osservazioni, dei primi quattro articoli del progetto di legge e dei seguenti fino al 21 inclusivo — Rinvio dell'articolo 7 alla discussione dell'articolo 23, e dell'articolo 16 all'Ufficio centrale per nuovo esame — Prendono parte alla discussione intorno ai detti due articoli, ed agli articoli 5 e 14 i senatori Marselli, Ricotti, il ministro della guerra, i senatori Morra di Lavriano, Colonna-Avella, Ferrero, Siacci e Garelli.

La seduta è aperta alle ore 2 e 45⁵ pom.

Sono presenti i ministri della guerra e della marina. Più tardi interviene il ministro degli affari esteri.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Commemorazione del senatore Sauli.

PRESIDENTE. Signori Senatori!

Uno degli uomini che ebbero parte notevole negli avvenimenti che condussero all'unità della patria; uno dei più antichi nostri colleghi, il marchese Francesco Maria Sauli mancò ieri di vita.

Era nato a Genova l'anno 1807 di antica nobilissima famiglia, tramutatavisi di Toscana; a Genova morì.

Natali, mente, opinioni gli furono via a sedere nei due rami del Parlamento, ad alti uffici diplomatici e di Governo, ad adoperare util-

mente assieme agli uomini che diressero, in prò della politica che costituì la nazione.

Deputato di Levanto per la prima legislatura del Parlamento subalpino; sui primi del 1849 ministro di Sardegna a Londra; deputato di bel nuovo per Genova e per Levanto nella terza e quarta legislatura; in Parlamento e fuori patrocinò nobilmente e con autorevolezza gli alti interessi affidati al perspicace ingegno ed al sentire elettissimo.

Nel 1853, uscito dalla Camera dei deputati, rappresentò il Piemonte in Firenze e vi fu, presso gli amici degli ordini liberi e dell'Italia, segnacolo vivente della missione nazionale, che il suo Re, il suo Governo, la sua regione, usciti dalle distrette di guerre sventurate e di in-composte velleità, assumevano oramai a viso aperto (*Bene*).

Inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Pietroburgo, dall'autunno del 1856 fino all'ottobre 1860, là furono manifeste sempre più le doti del diplomatico sagace ed avveduto. Imperocchè, e nel restaurare le buone relazioni

dalla guerra d'Oriente interrotte, e nel propiziare la Russia all'audace politica del conte di Cavour, appunto in quel torno del rapido suo svolgersi, del maggior operare e del magico successo, all'impulso del grande uomo di Stato, fosse mestieri facesse riscontro l'azione di un egregio che lo comprendesse e lo seguisse, penetrato del grande disegno, capace, per la sua parte, di effettuarlo, pieno di volontà e di fede. Tale il marchese Sauli; agli avvedimenti e dagli avvertimenti del quale poté il Governo di Torino, soprattutto nelle incertezze precedenti le annessioni e nei pericoli dalle spedizioni del centro e del mezzodi d'Italia nell'autunno del 1860 suscitati, trarre notizie sicure, lume e consiglio (*Bravo*).

Governatore delle provincie toscane nel marzo 1861, come quasi dieci anni prima si erano verso di lui appuntati gli occhi ed innalzata la speranza dei corruciati sudditi del granduca, per quasi un anno che durò il suo governo, i nuovi cittadini della nuovissima italiana provincia, lieti in lui si confidarono.

Senatore dal 20 ottobre 1853, in questa come nella Camera dei deputati grande estimazione ed autorità conferirono al marchese Sauli gli uffici per lunghi anni, con tanto onore esercitati, la vita degnissima. Nostro Vicepresidente per una sessione; assiduo quant'altri mai, pur dianzi alle sedute, egli aveva anche per gran lasso di tempo partecipato colla parola alle discussioni parlamentari.

Profonda e svariata cognizione di molti uomini e di molte cose; popoli, governi, leggi, costumi diversi; avvenimenti di un lunghissimo spazio mortale si affacciavano alla tenace memoria con prontezza meravigliosa: sullo scorcio del secolo ne discorreva, come se di ieri, i casi del principio cui assistè. Il piace vole conversare, l'acuto osservatore, il critico arguto, a quell'età, erano un prodigio.

L'esperienza, il lungo vivere, non che in fiacchire, ne avevano ringagliardita la fede nelle opinioni fino da giovane professate; l'ala del tempo, il gelo della delusione non avevano spenta la fiamma dei vivaci sentimenti suoi.

Cospicuo rappresentante di una forte generazione che oramai sta per scomparire, la presenza del patrizio illustre era rampogna ai fiacchi, stimolo ai pigri, nobile esempio di incrollabile fermezza, di invitta costanza.

Francesco Maria Sauli onorò in vita la sua prosapia, la sua città, il Senato, la patria: per il Senato, del quale esprimo il profondo, vivissimo dolore, io, ammirato e mesto, sulla tomba venerata di lui, scrivo: *Cursum consummavit, fidem servavit!* (*Vive approvazioni*).

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. In nome del Governo mi associo alle nobili parole pronunciate ora dall'egregio presidente del Senato in commemorazione del marchese Sauli, senatore del Regno, in cui così bene furono ricordati i lunghi ed onorati servizi da lui resi al Re ed alla patria nella sua lunga carriera politica e diplomatica.

Senatore GEYMET. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GEYMET. Io desidererei di manifestare un sentimento di riconoscenza anche verso il senatore Sauli col quale ebbi alquanto domestichezza, proponendo all'onorevole Consesso di volere pregare il Presidente di esprimere alla famiglia dell'estinto i sensi del nostro rinascimento.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Geymet:

Chi l'approva è pregato di alzarsi

(Approvato).

**Seguito della discussione del progetto di legge:
« Avanzamento nel regio esercito ».**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Avanzamento nel regio esercito.

Come il Senato rammenta ieri fu iniziata la discussione generale intorno a questo disegno di legge.

Quantunque per la regolarità e l'economia della discussione, io avessi pregato gli onorevoli senatori, di discutere soltanto le massime del progetto, pure nessuno può non aver veduto come la discussione sia dagli argomenti generali trapassata ai particolari più importanti di esso. Per conseguenza, prima di dare la parola a qualcun altro nella discussione generale, mi fo lecito nell'interesse del buon andamento della discussione, di ripetere ancora una volta

la preghiera di soprassedere ad ogni discussione particolare degli argomenti contemplati negli articoli, riserbando a questi le questioni speciali.

Senatore FERRERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quanto ho detto io sulla discussione generale?

Senatore FERRERO. Su quanto ha detto lei.

PRESIDENTE. Ma la mia non è stata che una preghiera.

Ad ogni modo ora debbo dar la parola al senatore Siacci, che l'ha chiesta fin da ieri.

Ha facoltà di parlare il senatore Siacci.

Senatore SIACCI. Ho domandato ieri la parola mentre parlava il ministro della guerra, perchè dalle risposte che egli si è compiaciuto dare al mio discorso di ieri l'altro, io temo di essermi in quel giorno troppo male espresso, e forse avrà contribuito a farmi fraintendere l'impreparazione e lo stato di animo in cui mi trovava parlando la prima volta in quest'aula.

Secondo il ministro della guerra io avrei detto che la scuola di guerra non ha alcun valore.

Io non credo di aver detto questo; in ogni modo non ho mai pensato che la scuola di guerra non avesse alcun valore; dico però, e penso che il valore di quella scuola non è tale da giustificare i grandi vantaggi che si danno agli ufficiali che la frequentano.

Considerando i programmi, io dissi che essi non offrono gravi difficoltà; cosicchè chi supera gli esami non dà prova sufficiente di essere degno di salire, di pervenire a preferenza di altri ufficiali che hanno fatto altre scuole, al comando di grandi reparti di truppe; mentre questo comando è loro quasi assicurato dai vantaggi di carriera che loro vengono conferiti dall'attuale legge.

Riguardo agli esami dissi che dal primo al secondo anno della scuola di guerra non si facevano esami; se ne facevano solo all'uscita, ma che per ottenere il diploma d'idoneità non è necessario subire con successo gli esami, basta avere una media di 14 ventesimi pur essendo respinto in qualche materia, purchè il punto ottenuto in essa non sia inferiore agli otto ventesimi.

Il ministro della guerra ha osservato che anche nella scuola di guerra, come nella scuola di applicazione non bastano i 10 punti per essere promosso all'esame, per ottenere il diploma

di uscita; ma occorre oltre i 10 ventesimi anche una media di 13 per ottenere il diploma d'idoneità.

Questo è vero ed io non ho detto il contrario, ma è anche vero ciò che io ho detto, e ripeto, che per uscire dalla scuola di guerra con un diploma d'idoneità non è necessario riportare l'idoneità in tutti gli esami, basta che la media generale non sia inferiore ai 14 ventesimi, e che il punto di deficienza non sia inferiore agli 8 ventesimi.

Dunque ciò che ho detto è giusto, e non ho niente a correggere intorno agli esami.

L'onor. ministro ha anche voluto giustificare la proporzione dell'ammissione alla scuola di guerra tra gli ufficiali delle armi speciali e quelli di linea.

La proporzione è questa che su 60 ammessi alla scuola di guerra, 12 appartengono alle armi speciali e 48 alle armi di linea. Ora io osservava che se più di 12, poniamo 15, ufficiali delle armi speciali abbiano subito l'esame di ammissione e che siano rimasti superiori, se non a tutti per lo meno a parecchi di quei 48 idonei delle armi di linea, e questo accade sempre, i 3 in più dei 12 non sono ammessi perchè appartenenti a corpi speciali; e questo costituisce, mi pare, uno stato d'inferiorità per tali armi.

Per difendere questa proporzione il ministro della guerra ha addotto due argomenti. Il primo è che 12 sta a 48 press'a poco come il numero degli ufficiali di artiglieria e genio sta a quello degli ufficiali di linea.

Io non ho verificato questa proporzione, ma dal momento che il ministro l'afferma non ho difficoltà di ammetterla.

Ma questa ragione non vale molto poichè la scuola di guerra non è stata istituita per beneficare armi od individui, ma pel supremo interesse dell'esercito; e l'interesse dell'esercito è che ai sommi gradi saliscano gli ottimi, non importa l'arma di provenienza. Dunque questa limitazione parmi non solo non equa, ma riesca anche di detrimento agli interessi generali dell'esercito.

Il ministro della guerra però ha addotto una seconda ragione.

Siccome, egli dice, gli ufficiali delle armi speciali sono più facilmente degli altri ammessi nella scuola di guerra e più facilmente sono

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1893

prescelti per lo stato maggiore, così per non depauperare di troppo le armi speciali di buoni ufficiali, se ne restringe l'ammissione alla scuola di guerra.

Io non ho parole sufficienti per ringraziare il ministro di questa dichiarazione la quale mi sembra che dia completa vittoria al mio assunto, alla mia tesi.

Infatti se il ministro ammette che gli ufficiali di artiglieria e genio portano con loro tale una suppellettile di cognizioni, di studi e di talento da render loro facile l'ammissione alla scuola di guerra e allo stato maggiore, e se il ministro, non ostante tale suppellettile, per non depauperare le armi speciali di ottimi ufficiali, li respinge dalla scuola di guerra e dallo stato maggiore, mi pare che in compenso dei vantaggi che essi perdono dovrebbero averne qualche altro.

Ora io domanderei, e questa è la mia tesi, che si conservasse in loro favore quella consuetudine che dura, si può dire, fino dall'istituzione dell'esercito, cioè che gli ufficiali d'artiglieria e genio che passano allo stato maggiore, non abbiano a rientrare nell'arma da cui sono usciti.

Questa è, come ho detto, la mia tesi, e ad essa mi pare che il ministro della guerra facesse buon viso nella risposta che mi diede ieri, quindi io ringraziandolo, prendo atto delle sue buone disposizioni che spero siano divise tanto dall'Ufficio centrale quanto dal Senato. Spero cioè che l'onor. signor ministro vorrà accogliere con favore l'emendamento che proporrò a suo tempo quando se ne tratterà dell'articolo relativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferrero.

Senatore FERRERO. Ho domandato di parlare nella speranza di abbreviare la discussione generale.

Il nostro presidente ci aveva raccomandato di essere sobrii in questa discussione; io spero di avere ottemperato a questo suo desiderio. E quantunque il relatore della Commissione e l'onorevole ministro della guerra abbiano risposto in parte ad alcune obiezioni, io credo che sarebbe sconveniente da parte mia il volere rispondere adesso e prolungare ulteriormente la discussione generale; io dichiaro di riservarmi di dire pochissime parole quando si trat-

terà della discussione degli articoli; e quindi esprimo il voto che la discussione generale sia chiusa e s'intraprenda il più presto possibile la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Taverna, relatore.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Io avrei dovuto prendere la parola in nome della maggioranza dell'Ufficio centrale per esporre le ragioni che l'hanno confortato a proporre la modificazione all'art. 25, di cui ha fatto cenno ieri l'onorevole ministro. Ma deferendo all'invito del nostro onor. presidente e per abbreviare questa discussione, rinuncio a parlare ora e mi riservo di trattare la questione all'art. 25.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

Senatore RICOTTI. Siccome ho già fatto la riserva di parlare a nome della minoranza dell'Ufficio centrale sulla questione dell'avanzamento a scelta, mi associo a quanto ha detto l'onorevole relatore di rinviare la mia risposta la discorso dell'onorevole ministro a quando si discuteranno gli articoli che riguardano più specialmente l'avanzamento a scelta.

Senatore MARSELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARSELLI. Anch'io dovrei rispondere qualche cosa alle osservazioni dell'onorevole ministro, riguardo alle relazioni fra la legge sulle pensioni presentata al Parlamento e la questione dei limiti d'età; ma, ossequioso alla raccomandazione del nostro presidente, rinvierò all'articolo la risposta.

Soltanto mi preme di rettificare un equivoco occorso nella discussione di ieri. L'onor. ministro della guerra disse che non sapeva se egli aveva ben inteso, ma gli pareva che io avessi parlato d'ingerenze parlamentari nelle cose del Ministero della guerra; ed aggiunse che se così avessi detto, egli era in dovere di negare che tali ingerenze vi siano state, nè durante la sua amministrazione, nè durante quella dei suoi predecessori.

Ora io posso assicurarlo che veramente è occorso un equivoco; forse la parola avrà tradito il mio pensiero; ma egli mi conosce da molti anni, e sa che nelle mie parole non vi può esser nulla che non sia riverente verso la presente e le passate Amministrazioni della guerra.

Io non ho inteso dire altro che questo: nei

LÉGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1893

Governi, chiamiamoli pure di gabinetto, il potere esecutivo è esposto a sospetti di ingerenze parlamentari, di guisa che si comprende come i ministri debbano sentire il desiderio di legarsi e di farsi legare le mani.

Non ho parlato che di sospetti e ne ho parlato in generale. È quello uno dei caratteri dei governi parlamentari.

Assicuro l'onor. ministro che alle mie parole ho voluto attribuire soltanto il significato che i ministri preferiscono perdere una parte del loro potere, anzichè esporsi al sospetto di abusarne.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Aderendo ben volentieri al desiderio generale che mi sembra sia stato espresso, che nella discussione generale non si parli più oltre, non dirò più nulla. In risposta all'onor. Siacci mi riservo qualche parola se verrà il caso nella discussione relativa all'emendamento proposto, e prendo atto delle dichiarazioni fatte ora dall'onorevole Marselli.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

Dell'avanzamento in generale

CAPO I.

Art. 1.

L'avanzamento nel regio esercito procede con successive promozioni da un grado all'altro immediatamente superiore, eccetto i casi esplicitamente specificati dalla presente legge agli articoli 11 e 75.

Nessuno può essere promosso ad un grado senza che consti idoneo a riempirne gli uffici.

Non possono essere concessi gradi onorari, nè autorizzazioni a portare i distintivi di un grado che non si possenga effettivamente.

(Approvato).

Art. 2.

L'avanzamento ha luogo nell'arma o nel corpo rispettivi ad anzianità ed a scelta, nei limiti e con le condizioni stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Le nomine e le promozioni sono fatte:

dai comandanti di corpo: ad appuntato, a caporale, a caporale maggiore ed alle varie specialità di caporale e di caporale maggiore, ed ai vari gradi di sottufficiale superiori a quello di sergente, escluse per l'arma dei carabinieri reali le promozioni di cui al seguente comma a);

dal Ministero della guerra o per sua delegazione:

a) dal comandante generale dell'arma dei carabinieri reali: a carabiniere ed ai vari gradi di sottufficiale nei carabinieri reali;

b) dai comandanti di corpo: al grado di sergente, di capo armaiuolo e di capo musica;

da S. M. il Re, sulla proposta del ministro della guerra: a tutti i gradi di ufficiale.

(Approvato).

TITOLO II.

Avanzamento dei militari sotto le armi

CAPO II.

Ruoli di anzianità e quadri d'avanzamento.

Art. 4.

In ogni corpo i graduati di truppa sono iscritti per gradi in altrettanti ruoli di anzianità.

In base a tali ruoli, ed in conformità delle prescrizioni della presente legge, vengono, per ogni grado ed in ciascun corpo, compilati i quadri di avanzamento della truppa. Questi quadri servono di norma per le promozioni nei vari gradi di truppa, e per le varie specialità di servizio.

(Approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali inferiori sono iscritti, grado per grado, in altrettanti ruoli di anzianità, come segue:

1. Ufficiali del corpo di stato maggiore;
2. Ufficiali dei carabinieri reali;
3. Ufficiali di fanteria (non compresi quelli del personale permanente dei distretti e quelli delle fortezze);
4. Ufficiali di cavalleria;
5. Ufficiali di artiglieria;
6. Ufficiali del genio;
7. Ufficiali del personale permanente dei distretti;
8. Ufficiali delle fortezze;
9. Ufficiali del corpo invalidi e veterani;
10. Ufficiali del corpo sanitario militare;
11. Ufficiali del corpo di commissariato militare;
12. Ufficiali del corpo contabile militare;
13. Ufficiali del corpo veterinario militare.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori sono iscritti, grado per grado, in un ruolo unico di anzianità, eccettuati gli ufficiali generali medici e commissari, gli ufficiali superiori dei carabinieri reali, del personale permanente dei distretti, delle fortezze, degli invalidi e veterani, dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario, i quali sono compresi nello stesso ruolo di anzianità dell'arma o corpo rispettivi.

In conformità di tali ruoli di anzianità e nei limiti prescritti da regolamento approvato con decreto reale, sono annualmente, per ogni arma o corpo, compilati tanti quadri di avanzamento quanti sono i gradi in ciascun ruolo di anzianità.

Per il corpo invalidi e veterani non si compila quadro d'avanzamento.

Senatore MARSELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARSELLI. Mi rincresce davvero di prendere un'altra volta la parola. È cosa molto contraria alle mie abitudini; ma vi sono costretto dall'andamento della legge.

L'articolo 5, che tratta del famoso ruolo unico, viene appunto al principio della legge.

Come i signori Senatori fanno, il ministro della guerra non aveva presentato nel progetto

di legge, che il Senato votò, l'art. 5 concepito come è ora. Egli aveva presentato l'articolo formulato in modo da conservare il sistema ora vigente nel nostro esercito, cioè il ruolo unico soltanto da colonnello in su: il ruolo unico, o lista unica, come dicono in Germania, da maggiore in su, fu proposto dalla Commissione del Senato ed accettato dall'onorevole ministro.

Quando il disegno di legge andò all'altro ramo del Parlamento, la Commissione della Camera ristabilì l'articolo proposto prima dal ministro della guerra, il quale ora con questo disegno di legge che esaminiamo, accetta e ristabilisce l'articolo quale fu consigliato dalla Commissione del Senato.

Questa è in breve la storia dell'art. 5, relativo al ruolo unico. Ma lasciamo le vicende parlamentari ed esaminiamo un po' la questione in se stessa.

Ieri si è detto che il ruolo unico già esiste di fatto ne' gradi di maggiore e di tenente colonnello, perchè, nel fatto, ora, l'andamento delle promozioni dei maggiori e dei tenenti colonnelli è regolato in modo da non produrre spargimenti notevoli fra le diverse armi; e che perciò lo stabilirlo per legge non sia, in fondo, che sanzionare un metodo già esistente nella pratica.

A me pare che l'importante sia di vedere se questo sistema è buono o cattivo. Se è buono, facciamo pure arditamente un passo avanti e diamogli la sanzione della legge; ma se il sistema fosse cattivo, non gli diamo questa sanzione, anzi togliamo anche il ruolo unico per i colonnelli.

Io non voglio trattare la questione nel campo teorico dei principî; io non voglio, cioè, discutere quali siano gli uffici delle varie armi, quale ne sia la composizione, quale il rapporto tra questa composizione e gli uffici loro.

Io voglio anche in questo rimanere su di un terreno assolutamente pratico.

Uno dei principali argomenti che si citano in appoggio del ruolo unico è che esso esiste nell'esercito prussiano, e colà funziona bene. Potrei dire che non tutto quello che è prussiano, è ottimo, e non sempre l'ottimo prussiano è adattabile all'ambiente italiano; ma preferisco esaminare come esiste il ruolo unico in Prussia e perchè funziona bene.

Lo vogliamo noi trapiantare in Italia dal grado di maggiore in su? Ebbene, per procedere ad un saggio lavoro di acclimatazione, cerchiamo di riprodurre in Italia quelle condizioni, mediante le quali il ruolo unico funziona bene in Germania. Vi sono queste condizioni in Italia? E quelle che non vi sono si possono qui creare?

Anche nel discorrere di questo metodo di avanzamento mi metterò nella situazione della Commissione e del ministro, sacrificando fino a un certo punto le mie convinzioni, le quali mi condurrebbero a desiderare un avanzamento per arma fino al grado di maggior generale, mi condurrebbero cioè a desiderare che ciascun'arma fino al grado di maggior generale percorresse una strada propria, con quella celebrità che le esigenze proprie le permettono.

Ma, come ho detto, voglio anche in questo argomento mettermi dal punto di vista della Commissione e del ministro; e pure rassegnandomi il ruolo unico, dirò quali a me sembrano i temperamenti indispensabili perchè esso, date le condizioni del nostro esercito, possa funzionare senza produrre inconvenienti.

È questione molto importante: si deve trattare in modo analitico, con calma; e perciò io mi raccomando alla benevolenza del Senato, perchè temo di abusare della sua pazienza.

Che cosa è questo ruolo unico? Come ben sanno si tratta di prendere gli ufficiali delle diverse armi combattenti, artiglieria, fanteria, cavalleria e genio, e d'insaccarli in una medesima colonna, che perciò si chiama in Germania *lista unica*, nella quale gli ufficiali di tutte le armi sono disposti secondo la loro anzianità.

La diversità delle armi viene fusa nella unità della lista, e pertanto quelle procedono colla medesima velocità; e non può ottenere il grado superiore l'ufficiale di un'arma se non l'ottiene quello dell'altra: talchè la fanteria, che è l'arma più lenta, è pur quella che determina la celerità di carriera delle altre, è, in sostanza, quella che segna il passo alle altre.

Ma le diverse armi hanno esigenze diverse; la rapidità con la quale si fanno vacanti i posti nei gradi superiori non è la stessa per tutte le armi; e siccome nelle armi in cui tali posti vacanti si fanno più rapidamente che nelle altre è pur necessario di riempirli, ne viene di conseguenza che agli ufficiali i quali debbono

occuparli, non si può dare il grado, ma si deve dare l'ufficio o l'impiego. Si dà quindi il caso che di due ufficiali di pari grado, l'uno comanda un battaglione di fanteria, per esempio, e l'altro un reggimento di cavalleria; e si dà pure il caso che mentre un tenente colonnello comanda un battaglione in fanteria, un maggiore comanda il reggimento in cavalleria.

È questa una specie di contraddizione, inevitabile col ruolo unico: scema l'importanza del grado e cresce quella dell'ufficio.

Questo sistema artificiale può divenire pratico e tollerabile, date certe condizioni e data la possibilità di certi ripieghi. E se tali condizioni vi sono e se tali ripieghi si possono porre in atto, ha per sè il vantaggio che per suo mezzo si cementa meglio la fratellanza tra le armi, perchè si evita che l'ufficiale di un'arma vegga il suo collega meno anziano di un'altra arma raggiungere il grado prima di lui. Rimane però lo spareggiamento fra gl'impieghi, occupati da ufficiali di pari anzianità; spareggiamento che nessuno artificio può evitare.

Esistono quelle condizioni nel nostro esercito? Sono possibili quei ripieghi?

Esaminiamo un po' quali sono le ragioni per le quali il ruolo unico funziona bene in Germania.

Ve ne sono parecchie; delle quali alcune hanno azione diretta, altre soltanto indiretta sul ruolo unico; ma tutte concorrono a renderne possibile il buon funzionamento e ad attenuare quella contraddizione tra grado e impiego di cui esso è cagione.

Nell'esercito germanico, come in tutti gli altri eserciti, più o meno, si hanno carriere lente, carriere medie e carriere accelerate: io ragionerò naturalmente sulla base delle carriere medie, perchè sono quelle della maggioranza.

Quanto alle condizioni che assicurano un regolare funzionamento del ruolo unico in Germania, dirò dunque che la prima di esse è una sufficiente celerità della carriera media. In Germania, ora, come procedono le cose, in 30 anni si arriva da sottotenente a colonnello.

Questa sufficiente celerità è dovuta alla radicale e continua selezione dei non idonei; in guisa che coloro i quali a questa selezione resistono, rappresentano in certo modo già il risultato di una scelta. Coloro che riescono a prendere posto nella lista unica, dopo aver la-

sciato per via parecchi dei loro compagni, procedono poi abbastanza speditamente: non è lunga la loro permanenza nei successivi gradi da maggiore in su: lo stato di contraddizione fra il grado e l'ufficio ha molto minor durata di quella che avrebbe con una carriera più lenta: ha minor durata insomma il ritardo ad ottenere la promozione al grado corrispondente al posto che già si occupa.

A rendere sufficientemente rapida la carriera media concorrono ancora altre condizioni, le quali, perciò appunto che accelerano la carriera media, non sono senza azione sul buon funzionamento del ruolo unico.

E voglio dire: anzitutto, l'esservi numerose posizioni speciali quasi scaricatoio dell'esercito attivo, nelle quali posizioni molti si adagiano, si acquetano, e rimangono al loro posto senza concorrere alla promozione. Sono posizioni direi così collaterali della gran fiumana della carriera degli ufficiali.

Altro fatto che concorre a rendere più celere la carriera media è una legge umana sulle pensioni, la quale facilita l'uscita e rende meno crudele il lavoro dell'eliminazione dei non idonei.

Io ho qui la tabella delle pensioni dell'esercito germanico, paragonate a quelle dell'esercito italiano. Chiedo al Senato licenza di poterla allegare alle poche parole che io dico.

È sempre uno studio importante; io di essa ricorderò solo questo, che, dopo 10 anni di servizio già si acquista il diritto ad una pensione, che il capitano di prima classe dopo 10 anni di servizio può lasciare l'esercito con una pensione di 1572 lire, e che dopo 40 anni di servizio l'ufficiale può avere quasi interamente lo stipendio del proprio grado (*V. Allegato I*).

Quando una legge sulle pensioni è così umana, è evidente che la selezione sia molto facile, che si faccia quasi di per sé.

Una buona legge sulle pensioni, o signori, è la base, il fondamento di un buon sistema di avanzamento. Sono quasi le testuali parole che il compianto generale Bertolè-Viale adoperò nella sua relazione al disegno di legge d'avanzamento presentato dal ministro Ricotti. Non è superfluo ricordarle ora che una nuova legge sulle pensioni è in vista.

Un'altra condizione è la mancanza in Germania del Dio termine dei limiti di età, che avvinghia e recide senza misericordia. L'esi-

stenza dei limiti d'età renderebbe più penosa la fermata che col ruolo unico s'impone a chi senza questo artificio potrebbe procedere più celere-mente: e la renderebbe più penosa perchè nell'attesa del grado che pur gli spetterebbe, e che gli si nega facendogliene però esercitare l'ufficio, potrebbe sopravvenire il limite d'età a colpirlo, mentre non ne sarebbe stato colpito se a suo tempo e quando ne ha assunto l'ufficio fosse stato promosso al grado superiore.

Ma non basta ancora. Il pareggiamento artificiale della carriera media nei gradi superiori è preceduto da un pareggiamento naturale delle carriere medie medesime nei gradi inferiori. Che ciò sia, che cioè per le diverse armi la carriera media nei gradi inferiori sia presso a poco la medesima, potrei dimostrarlo, ove il Senato lo volesse, con grande copia di dati, è con molti specchi e curve, nei quali per ambo gli eserciti, tedesco e italiano, son perfino i nomi degli ufficiali.

Da questi specchi si vedrebbe con molta chiarezza ciò che or ora ho affermato.

L'avanzamento delle varie armi è regolato, è vero, sulla fanteria; ma per impedire che questo passo uniforme misurato su quello della fanteria non si traduca per le altre armi in una perdita troppo notevole di quella celerità che esse naturalmente avrebbero, si ritoccano gli organici, come la necessità richiede, si aumenta artificialmente il numero degli ufficiali superiori ora della fanteria ora delle armi a cavallo, si allargano insomma gli sbocchi ai gradi superiori di quell'arma che per averli troppo angusti, ritarderebbe di troppo il movimento delle altre.

La qual cosa può farsi perchè il bilancio, notisi questo, consente molta libertà negli organici. Esso non fa che stabilire complessivamente il numero di stipendi, diremo così, da comandanti di reggimento, comandanti di battaglione e via dicendo: non prescrive quanti colonnelli, tenenti colonnelli o maggiori vi debbano essere in ciascuna arma: si contenta delle cifre complessive degli uffici. Secondo il numero delle unità esistenti il bilancio assegna i fondi, dà ancora in più una certa quota di fondi di riserva all'Amministrazione militare e lascia che questa provveda. Si capisce che in questo modo, con tanta elasticità di bilanci e di organici, sia possibile di attenuare molto la rigidità che è propria del ruolo unico.

Per ultimo noterò come all'impiego, alla funzione, siano concessi e lo stipendio e tutte le indennità e il diritto a pensione che spetterebbero al grado: insomma codesto grado finisce per diventare come un accessorio, come un distintivo al quale si dà meno importanza che non si dia all'ufficio.

Questo è il ruolo unico in Germania. Quando si dice che in Germania col ruolo unico le carriere delle varie armi son pareggiate nei gradi superiori, si dice cosa giusta se questo pareggiamento si riferisce ai distintivi che ufficiali di pari anzianità hanno sulla tunica; si dice cosa inesatta ed essenzialmente diversa dalla realtà, se si vuole intendere che ufficiali di pari anzianità esercitino comandi di unità egualmente importanti o abbiano trattamento eguale per quanto si riferisce a competenze e a diritto a pensione.

Chi ben guardi, il ruolo unico in Germania è spareggiamento di funzioni e di diritti, secondo le esigenze di ciascuna arma: di pareggiamento non dà che quello dei galloni, la cui importanza è forse minore presso razze poco amiche delle esteriorità.

Potrei aggiungere per compiere la descrizione dell'ambiente nel quale il ruolo unico vive in Germania, che la scelta, operata dalla volontà del Sovrano, non è preclusa nei gradi superiori; ma non insisto su questo fatto, perchè non ha una diretta relazione con l'argomento che svolgo.

Ora, analizzate così brevemente le condizioni mediante le quali il ruolo unico può funzionare così bene in Germania, vediamo, ancora più brevemente, quali sono le condizioni nostre.

Lenta la carriera perchè la meschina legge delle pensioni induce gli ufficiali a restare in servizio più a lungo che è possibile, e perchè il ristretto fondo delle pensioni impedisce una selezione severa e continuerà ad impedirlo.

Abolite, per necessità finanziaria, molte posizioni speciali, ed altre minacciate di abolizione; pericolante, perfino la legge sulla posizione ausiliaria; le pensioni, come abbiamo visto ieri, minacciate di un notevole peggioramento.

Pronto il limite di età a troncargli la carriera a chi per le esigenze del ruolo unico non avrà potuto ottenere il grado superiore quando gli sarebbe spettato. C'è, è vero, un periodo dell'articolo 42 che rimedia a questo fatto: ma vi

rimedia solo in parte, perchè esso non è applicabile al maggiore che occupi un posto da tenente colonnello.

Veniamo al paragone riguardo alla carriera inferiore. Io non annoierò il Senato con lunghi e minuti particolari. Dei molti grafici e specchi che ho fatto per confrontare l'andamento di questa carriera nei gradi inferiori fra le diverse armi, io ho riassunto i risultati in un grafico sintetico dal quale apparisce chiaramente e semplicemente che in Prussia la carriera inferiore delle diverse armi si pareggia. (V. *Allegato II*).

Infatti - cito qui dal mio grafico riassuntivo - gli ufficiali delle varie armi che in Prussia furono promossi maggiori nel 1891, avevano presso a poco la stessa data di anzianità di sottotenenti, e tutti impiegarono 22 o 23 anni per giungere al grado di maggiore.

Il grafico dimostra chiaramente che le diverse rette, indicanti le diverse armi, son riunite nei gradi inferiori.

In Italia, invece, vi è grande squilibrio tra le varie armi nella carriera inferiore fino al grado di maggiore.

Se prendiamo ad esaminare le promozioni a maggiore fatte nel 1891, troviamo che questo grado fu raggiunto dall'artiglieria in circa 22 anni, dalla cavalleria in 25 e dalla fanteria in un tempo che ormai tende a diventare quasi di 30 anni.

Dunque è assodato che fino al grado di maggiore esiste uno spareggiamento nell'esercito nostro, e questo spareggiamento è a favore della cavalleria e ancor più dell'artiglieria.

A prima vista si direbbe che appunto perchè questo spareggiamento esiste in basso, vi sia una buona ragione per impedire che abbia ancora più ad accentuarsi in alto, vi sia, cioè, una buona ragione per cui si debba adottare il ruolo unico, mettendo tutte le armi allo stesso passo, almeno da maggiore in su.

Questo sembra equo: ma non è, se si studiano le condizioni delle diverse armi.

La cavalleria, per sua natura, è arma in cui il processo di selezione si fa radicalmente a causa delle esigenze del suo servizio, le quali assolutamente non consentono di continuar nella carriera quando certe condizioni fisiche non ci siano più: difficilmente un ufficiale di cavalleria oltrepassa il grado di maggiore generale. Questa condizione di cose, producendo forte sele-

zione in alto, allontanando dal servizio parecchi ufficiali per non idoneità fisica, i quali se fossero stati in altre armi avrebbero potuto continuare nella carriera, ha appunto per effetto un più forte acceleramento nei gradi da maggiore in su. L'ufficiale superiore di cavalleria è più che gli ufficiali delle altre armi esposto alla probabilità di vedersi troncata la carriera: se dell'eliminazione trionfa, è naturale ed è giusto che dal maggior rischio corso si trovi compensato con un avanzamento più rapido.

Spingere ad un maggior rigore la selezione da una parte, ed è necessario, per la natura dell'arma, essere più esigenti, e volere dall'altra trattenere con un vincolo artificiale i non colpiti da questo maggior rigore, non credo sia cosa la cui equità si possa sostenere con buone ragioni.

Circa all'artiglieria, vediamo come si svolgerebbe la carriera per quest'arma quando, come appunto il mio ideale sarebbe, ciascun'arma seguisse una carriera propria fino al grado di maggior generale, e quando, come sarebbe necessario, non fosse ammesso che i comandi di brigata di fanteria potessero essere occupati anche da ufficiali provenienti dall'arma di artiglieria. Si avrebbe questo: in basso, forse fino al grado di colonnello, la carriera sarebbe più celere di quella della fanteria; ma in alto, per la esistenza di molte posizioni quasi sedentarie, non vi sarebbe che un lento rinnovamento di personale; in alto la carriera stagnerebbe. Questo rallentarsi della carriera in alto giustificerebbe la maggiore celerità in basso. L'equità si stabilirebbe di per sé, naturalmente: poichè sarebbero trattenuti in alto, per forza delle cose e non per artificio, coloro che in basso hanno progredito con celerità maggiore.

Voler trattenere artificialmente la carriera dell'artiglieria nei gradi da maggiore a colonnello porta a questo: o commettere una ingiustizia se si fa in modo che in alto l'artiglieria non abbia altro sfogo se non quello che le è concesso dalle cariche proprie dell'arma; ovvero, per evitare questa ingiustizia, allargare lo sfogo, commettendone però un'altra, col togliere alla fanteria alcuni posti di maggiore generale.

Non parlo del genio militare, perchè io non comprendo il ruolo unico applicato eziandio ad un'arma così tecnica e speciale; nè lo com-

prendo per la stessa artiglieria che allorquando esiste quella separazione dell'artiglieria da battaglia dall'artiglieria tecnica, che è la base essenziale di molte utili riforme. Il ruolo unico è ammissibile solo se è applicato alle tre armi tattiche: fanteria, cavalleria, artiglieria da campagna.

Da tutto questo io voglio dedurre la dimostrazione del mio concetto che è: razionalmente ciascun'arma dovrebbe seguire la propria rotta fino al grado di maggior generale: quella che sembra uguaglianza e che col ruolo unico da maggiore in su si vorrebbe sanzionare, finisce per essere disuguaglianza, perchè niente diventa tanto disuguaglianza quanto un'applicazione esagerata del principio di uguaglianza; perchè nulla è più ingiusto che un materiale livellamento di cose disuguali.

Procediamo avanti nel confronto.

Quanto ai ritocchi negli organici dei quali ho parlato, trattando dell'esercito tedesco, da noi questi ritocchi purtroppo li vediamo applicati, per le ristrettezze finanziarie, a diminuire e non ad accrescere i quadri; e sarebbe poco pratico sperare in un rimaneggiamento di organici, così che gli ufficiali non avessero a partire dal ruolo unico, come si è appunto effettuato in Germania. Che se cosiffatti ritocchi potessero farsi in modo da ottenere nelle diverse armi un'equa proporzione, nel rapporto fra i gradi, le sensibili differenze nelle carriere delle varie armi verrebbero ad attenuarsi di per sé e senza l'imposizione del ruolo unico. A quel modo che una buona legge sulle pensioni assicura la selezione naturale de' non idonei, parimenti un'equa proporzione fra i gradi assicura il giusto e possibile pareggiamento fra le carriere delle armi combattenti. Quanto a quella elasticità dei bilanci di cui tanto si vale l'Amministrazione militare tedesca, non sarebbe possibile ottenerla da noi: da noi tutto è vincolato per quanto si riferisce agli organici ed ai fondi per le competenze agli ufficiali.

Per ultimo, noi non abbiamo quelle provvide disposizioni che in Germania conferiscono all'ufficio, indipendentemente dal grado, tutti i diritti alle competenze ed alle pensioni.

Su ciò chiedo una spiegazione dall'onorevole ministro della guerra.

Come ho detto, in Germania l'ufficiale che ha un impiego superiore al suo grado, perce-

pisce lo stipendio, l'indennità e il diritto a pensione del grado che egli avrebbe se questa promozione gli fosse venuta contemporaneamente all'ufficio.

Da noi questo si è fatto pel grado di tenente colonnello che ha il comando di un reggimento, e l'art. 9 della legge sugli stipendi ed assegni fissi del 27 agosto 1887 lo prescrive. Ma per gli altri?

Se vogliamo applicare il ruolo unico da maggiore in su, io credo che sia necessario di modificare tale articolo, e di stabilire che le competenze del grado superiore l'abbiano eziandio i maggiori che per effetto del ruolo unico hanno impiego superiore, perchè potrebbe darsi benissimo il caso che ad un maggiore, come non di rado avviene in Germania, dovesse spettare il comando di un reggimento. Anzi, là cosa mi parrebbe giusta anche nel caso di maggiori che comandino il terzo battaglione di fanteria, il quale, senza il ruolo unico, avrebbero potuto comandare da tenente colonnello.

Anche la quistione delle pensioni, da considerarsi inerenti all'ufficio esercitato e non al grado, dovrebbe essere studiata e chiaramente risolta.

E per finire il confronto, aggiungo anche quanto si riferisce alla scelta nei gradi superiori. Ho detto che in Germania essa non è assolutamente fittizia, perchè è nella facoltà dell'Imperatore di concederla. Anche nella nostra legge la scelta pei gradi superiori non sarebbe preclusa, perchè c'è l'art. 30. Ma questo art. 30 è relegato così modestamente a parte, che io su di esso non fo molto affidamento. Se non volessi intralciare una quistione con un'altra, direi che avrei preferito che per la scelta nei gradi superiori a quello di maggiore, si fosse data eziandio un'aliquota, piccola quanto si vuole, ma si fosse data, per assicurare il normale sviluppo della scelta intensiva, di cui ho ragionato nel mio precedente discorso.

Dette così brevemente quali sono le condizioni mediante le quali il ruolo unico in Germania funziona con un certo rigoglio, e dette quelle per le quali in Italia non potrebbe funzionar bene se non si modificassero alcune cose, io non ne traggo altra conclusione; se non questa, che bisogna procederé adagio nell'applicazione di codesto ruolo unico, che bisogna procederé mediante temperamenti, ed anche

adottare nella legge una formola meno rigida.

L'onorevole ministro ha detto potersi affermare che il ruolo unico già esiste da maggiore in su, perchè nelle promozioni si guarda appunto all'anzianità relativa fra le armi.

Ebbene, se così è, come davvero è, non trovo che sia necessario di legarsi assolutamente le mani in modo da precludersi poi il mezzo di accelerare un po' il moto di un'arma, quando le esigenze di essa, esigenze che noi non possiamo prevedere, così richiedessero; nè trovo che sia necessario di introdurre nella legge una formola così recisa, la quale assolutamente vieta ad un ufficiale d'artiglieria, ad esempio, di passare ad un grado superiore prima di uno di fanteria o di cavalleria, di pari anzianità.

Io sono tanto favorevole alla libertà di moto delle diverse armi, credo che le varie armi obbediscano ad esigenze tanto diverse, che per me il miglior sistema sarebbe quello, come ho già detto, di lasciare che esse seguissero liberamente il loro corso fino al grado di maggiore generale; nè vi sarebbero, credo, grandi difficoltà a mettere in atto questo concetto e a fare in modo che i maggiori generali di un'arma, non abbiano ad assumere il comando di un'altra.

Ma qui, o signori, io non discuto per fare prevalere le idee che a me sembrerebbero migliori, giacchè esse porterebbero a modificare sostanzialmente la legge. Io son disposto a far sacrificio delle mie opinioni, fino ad un certo punto, affinchè la legge possa giungere in porto, ma senza parecchie di quelle formule rigide di cui è piena. E quindi mi contenterei che almeno il vincolo del ruolo unico rimanesse soltanto, come è stato finora, da colonnello in su, e dirò di più, accetterei anche qualche cosa che si avvicinasse a ciò che dice il progetto di legge circa le promozioni da maggiori in su, intesa a pareggiare il moto delle diverse armi, ma senza pedanteschi legami.

In Germania non esiste una vera legge di avanzamento, ed il ruolo unico non è applicato che come un metodo, poichè l'avanzamento, in Germania sfugge all'azione del potere legislativo; è un'attribuzione del potere regio il quale regola, direi quasi patriarcalmente, l'avanzamento degli ufficiali.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1893

Nell'impero austro-ungarico si è fatto un tentativo di applicazione del ruolo unico, abortito nella pratica; ma io prego i miei colleghi a considerare quale forma si è data al regolamento in Austria-Ungheria, ove non esiste una legge dell'avanzamento, il quale anche colà è una prerogativa del potere regio.

Ecco il regolamento del 1875, modificato poi nel 1883 e nel 1884.

In esso è detto: « Qualora nelle promozioni a maggiori o a quelle a grado più elevato dovesse risultare una differenza di anzianità troppo grande fra le diverse armi, si potrà temporaneamente limitare l'avanzamento nella corrispondente categoria del quadro organico, finché sia approssimativamente livellato il grado di anzianità rispettivo ».

Ecco la formola austriaca: e notisi, là è in un regolamento ed è molto larga. Noi qui vogliamo invece sanzionare nella legge una formola che anche in un regolamento io credo sarebbe troppo restrittiva.

Questa rigidità costituirà forse un sistema comodo; ma non la credo corrispondente ai nostri bisogni, alle nostre tradizioni ed alle nostre tendenze.

Volendo dunque applicare il ruolo unico in Italia dal grado di maggiore in su, io preferirei, e prego il ministro e la Commissione di pensarvi, che nelle disposizioni legislative fossero lasciate le cose come sono state sinora formulate.

Il ministro stesso lo ha detto: noi applichiamo nel fatto il ruolo unico.

Adunque se lo applicate, lasciate che le disposizioni legislative continuino come sono. Si possono dare casi nei quali l'applicazione di tal ruolo unico produca inconvenienti impreveduti.

Io dirò che in Austria Ungheria, quando si è formulato questo regolamento, si credeva di poter applicare molto facilmente codesta specie di ruolo unico; ma furono tanti e tali i malumori, quando un'arma si vide lungamente frenata per aspettare il moto dell'altra, che a poco a poco si è dovuto abbandonare il sistema: tanto che ora questo parallelismo nelle promozioni non c'è fra le diverse armi. C'è soltanto che nessun ufficiale di nessuna arma può progredire più dell'ufficiale di stato maggiore.

Per fortuna si aveva un regolamento formu-

lato in modo che consentiva di por riparo ai fatti impreveduti.

Ma se si fosse avuto un articolo formulato come quello del presente disegno di legge, non sarebbe stato possibile di spingere qualche volta più un'arma, quando si è sentito la necessità di farlo.

Io credo quindi, per venire ad una conclusione, che questo articolo 5 si potrebbe modificare ripristinando la dizione proposta in origine dall'onorevole ministro, come appunto fece la Commissione parlamentare della Camera, ed aggiungere poi una formola analoga a quella che vi è nel regolamento austro-ungarico.

Ne propongo una, rimettendomi interamente alla saggezza della Commissione e del ministro, quando essi consentissero di entrare in quest'ordine di idee un po' più largo e un po' più liberale, perchè rispetta meglio una certa indipendenza delle armi. Ad essi, di trovare una formola più acconcia. Il concetto potrebbe essere presso a poco questo:

« Qualora nelle promozioni da maggiore in su si verificasse un sensibile spareggiamento tra l'anzianità degli ufficiali delle varie armi combattenti, potrà il Governo regolare il loro avanzamento in guisa da impedire o attenuare questa sperequazione ».

Questa mi pare una formola larga e che non limita la facoltà che un Governo deve riservarsi, di tener conto delle situazioni reali. Vi accorgete che tra le diverse armi vi è questo notevole spareggiamento, e per amore della fratellanza d'armi vorrete frenarlo? Vorrete arrestare un po' il moto degli uni e spingere un po' gli altri? Ne avete il modo in una facoltà che vi lascia la legge.

Questa facoltà, ve la siete già presa. Volete che la legge la sanzioni perchè appaia chiaro che in questo sistema intendete di proseguire con una certa costanza e perchè le armi che saranno tenute un po' indietro del loro corso naturale non abbiano a lamentarsene? E sia. Ma non vi legate le mani a questo modo; sicchè se domani avrete bisogno di procedere con una certa maggiore larghezza, vi troverete nell'impossibilità di farlo.

Quali che siano le mie convinzioni, io le metto da parte, perchè, ripeto, desidero che questa legge vada in porto.

Nella precedente tornata ho consigliato di

sopprimere uno scoglio che sarà grosso, che comprometterà forse l'approvazione di tutta la legge, ma che si può benissimo evitare, perchè non forma necessariamente parte integrale di essa.

Qui, memore delle vicende parlamentari di questo articolo, io non propongo altro se non una forma la quale possa renderlo accettabile, in modo che non abbia a ritornare di nuovo al Senato una legge che io, desidererei di vedere presto approvata.

PRESIDENTE. Vuol mandare il suo emendamento od aggiunta che propone alla Presidenza?

Senatore MARSELLI. Io, ripeto, non fo propriamente una proposta; sottopongo soltanto all'esame della Commissione queste mie considerazioni, affinchè essa poi trovi una formula qualsiasi migliore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ricotti.

Senatore RICOTTI. Siccome sull'approvazione del ruolo unico degli ufficiali superiori e generali l'Ufficio centrale fu unanime, risponderò al discorso del senatore Marselli, interpretando le idee dell'intero Ufficio centrale.

L'onor. Marselli, ha trattato con larghezza di vedute e con dati positivi la questione del ruolo unico e delle sue conseguenze se fosse applicato nel nostro esercito. Sopra i dati presentati dall'onor. Marselli mi permetterò di fare qualche rettifica o meglio dare qualche spiegazione, ma prima dirò l'opinione dell'Ufficio centrale sulla sostanza dell'articolo in discussione.

Dobbiamo mantenere quanto prescrive la legge oggi in vigore, cioè il ruolo unico per soli colonnelli e generali, oppure dobbiamo retrocedere e cominciare il ruolo unico dai maggiori?

L'onor. Marselli è per la prima opinione, adottando dei temperamenti per i tenenti colonnelli ed i maggiori.

L'onor. ministro e l'Ufficio centrale sono per la seconda opinione, che convenga cioè adottare definitivamente il ruolo unico incominciando dai maggiori.

Per discutere con dati positivi queste due opinioni bisogna premettere un fatto verificatosi in questi ultimi anni nel nostro esercito.

La legge in vigore prescrive che l'avanzamento fino al grado di colonnello, compreso,

proceda per arma, e solo dal grado di colonnello si formi un ruolo unico per le armi combattenti.

In realtà questo sistema fu seguito fino al 1885, ma dopo tale anno i ministri che si succedettero nel Governo delle cose militari, valendosi delle larghe facoltà che gli accordava la legge di avanzamento, regolarono le promozioni da tenente colonnello a colonnello come se esistesse un ruolo unico per i tenenti colonnelli, anzi, con molta approssimazione ottennero lo stesso risultato nelle promozioni da maggiore a tenente colonnello, e ciò particolarmente in questi ultimi anni; per cui si può ritenere che il ruolo unico da maggiore in su esiste di fatto nel nostro esercito senza che siansi manifestati inconvenienti degni di rimarco, anzi direi che quasi il pubblico e lo stesso esercito non si sono accorti di questo cambiamento di criteri nelle regole di avanzamento. Ma prima del 1885 le cose procedevano diversamente, ed il ruolo unico dei colonnelli funzionava rigidamente.

Quali ne furono le conseguenze?

Dei 46 maggiori generali che oggi comandano brigate di fanteria, 13 sono provenienti dall'artiglieria o genio, dei quali 7 senza neppure esser passati per lo stato maggiore, ma che pure sono di nomina a sottotenente assai posteriore a quella della maggior parte dei colonnelli che percorsero la loro carriera in fanteria e che, colla lunga esperienza acquistata nel comando di reparti di fanteria avrebbero comandato una brigata di fanteria, certo non meno bene di quanto la possano comandare i maggior generali che hanno percorso tutta la loro carriera nell'artiglieria o genio; mentre non si è mai verificato e non può verificarsi il reciproco che cioè colonnelli di fanteria siano promossi maggior generale nei servizi di artiglieria, genio o cavalleria. Tutto questo non mi pare giusto. Io comprendo un ruolo unico per i maggiori generali perchè la loro promozione a tenente generale importa il comando di una divisione che è il primo grande reparto di pace e di guerra che comprende le diverse armi combattenti, ma il comando di una brigata di fanteria, di cavalleria e quelli corrispondenti d'artiglieria e genio, sono ancora comandi speciali d'arma ai quali debbano concorrere i soli colonnelli che hanno percorsa la loro carriera

nell'arma in cui si presenta la vacanza del posto di maggior generale.

Dunque, per esser logici, i fautori dell'autonomia delle diverse armi combattenti, dovrebbero richiedere che il ruolo unico non fosse applicato ai colonnelli, come prescrive la legge in vigore, ma soltanto ai maggiori generali per la promozione a tenente generale, lasciando che gli ufficiali d'ogni arma seguano dal principio alla fine la sorte fortunata o disgraziata dell'arma cui furono ammessi all'inizio della carriera.

Questo sistema fu discusso dall'Ufficio centrale assieme ad un'altra proposta in apparenza affatto opposta, quella cioè di formare un ruolo unico di tutti gli ufficiali superiori e generali delle armi combattenti, farli procedere nei successivi avanzamenti per turno di anzianità del ruolo generale, facendo all'occorrenza occupare le cariche nella rispettiva arma da ufficiali di grado inferiore al prescritto dagli organici.

Questi due sistemi che come ho detto si presentavano come del tutto opposti, ma che pure raggiungevano lo stesso obiettivo, quello cioè di conservare gli ufficiali nella loro arma di origine fino al grado di maggiore generale incluso, e non solo a quello di colonnello come è oggidì, furono esaminati dall'Ufficio centrale coll'intervento del ministro il quale suffragato anche dal parere del capo dello stato maggiore dell'esercito, si pronunziò favorevolmente al ruolo unico a cominciare dal grado di maggiore. La grande maggioranza dell'Ufficio centrale fu dello stesso parere del ministro, e conseguentemente fu redatto in questo senso l'articolo della nuova legge che fu votata dal Senato l'anno scorso. Ripresentata ora la legge che non potè andare a termine nella passata legislatura, l'Ufficio centrale non solo a maggioranza, ma ad unanimità, ha accettato la proposta del ministro per stabilire un ruolo unico a cominciare dal grado di maggiore.

Le ragioni che indussero l'Ufficio centrale ad accettare il ruolo unico degli ufficiali superiori e dei generali sono di indole diversa, ma tutte di qualche importanza. Non è cosa equa il mantenere un sistema il quale, come si verifica oggidì, permetta ad ufficiali che hanno percorso con vantaggi tutta la loro carriera in artiglieria, genio o cavalleria, vadano ad occupare i posti di maggiore generale comandante di

brigata di fanteria in precedenza ad ufficiali di più lunga carriera militare percorsa nell'arma di fanteria.

È molto opportuno che la carriera ad anzianità nelle diverse armi sia per quanto possibile equiparata, essendo questo uno dei fattori più importanti a mantenere lo spirito di cameratismo e le buone relazioni fra gli ufficiali delle diverse armi. Sarebbe perciò desiderabile un ruolo unico d'anzianità fra le diverse armi combattenti a cominciare dalla loro nomina ad ufficiale, ma siccome, questo pareggiamento nei gradi inferiori non sarebbe possibile senza ricorrere a ripieghi che potrebbero compromettere la disciplina nei corpi di truppa, perciò l'Ufficio centrale dovette limitare la sua proposta del ruolo unico a cominciare dai maggiori. Che l'applicazione di questo ruolo unico non debba esser causa di inconvenienti seri lo si può dedurre dal fatto che tale sistema da molti anni è seguito in Germania ed anche da noi è nella pratica in uso da alcuni anni. Si consideri inoltre che nei tre gradi di ufficiali superiori quello di tenente colonnello non ha alcun ufficio proprio, poichè nell'organico i tenenti colonnelli hanno il comando di un battaglione come l'ha il maggiore, e questa circostanza rende più facile la sostituzione di grado fra colonnello e tenente colonnello, e fra tenente colonnello e maggiore, e quindi più facile la applicazione del ruolo unico.

Un'ultima considerazione generale che si può fare a favore del ruolo unico da maggiore in su è questa: lo stabilire questo ruolo unico torna a vantaggio della fanteria, o meglio diminuisce gli svantaggi che la fanteria ha, nella carriera ad anzianità, sugli ufficiali delle altre armi.

Credo di interpretare le idee dell'Ufficio centrale ed anche quella dell'onor. ministro nel manifestare il concetto che la fanteria debba per stipendi, per carriera, per prestigio essere eguale alle altre armi.

L'onor. Marselli, per avvalorare la sua tesi della poca opportunità di adottare da noi il ruolo unico come funziona in Germania da moltissimi anni, ha citato una quantità di fatti e dati statistici che provano le condizioni diverse in cui si trovano i due eserciti germanico e italiano. Non posso seguire l'onor. Marselli nell'esame di tutti questi fatti, ma come im-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1893

pressione complessiva mi pare, che molti di quelli ricordati, che riconosco fondati, non abbiano un effetto diretto sulla bontà o meno del ruolo unico, ed uno anzi di questi fatti mi possa servire per provare la maggiore opportunità che abbiamo noi di adottare il ruolo unico. L'onor. Marselli disse infatti che da noi nelle promozioni a maggiore, verificatesi nel 1892, i promossi in fanteria avevano 30 anni di grado d'ufficiale e quelli promossi nella cavalleria 25 anni; mentre in Germania sia i promossi in fanteria, come quelli in cavalleria, avevano da 23 a 24 anni di carriera.

Debbo anzitutto osservare che i promossi maggiori in fanteria nel nostro esercito, alla fine del 1892, avevano effettivamente 30 anni di spalline se appartenenti ai distretti, cioè con carriera ritardata, ma quelli dei reggimenti con carriera ordinaria ad anzianità ne avevano solo da 27 a 28.

Comunque sia, se è vero che da noi gli ufficiali di cavalleria giungono al grado di maggiore in tempo assai minore di quello impiegato dagli ufficiali di fanteria, mentre in Germania le due armi vi giungono in tempo pressochè uguale, è una ragione di più per giustificare da noi il ruolo unico da maggiore in su, poichè mi pare giusto che, dal momento che gli ufficiali di cavalleria hanno un vantaggio nella carriera dei gradi inferiori, sieno trattenuti un pochino nella carriera dei gradi superiori, obbligandoli di stare a pari colla fanteria. Senza il ruolo unico la cavalleria avrebbe un notevole vantaggio sulla fanteria nell'avanzamento da maggiore a colonnello, poichè il rapporto fra il numero di colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori è assai diverso fra le due armi e tutto a vantaggio della cavalleria.

Per queste ragioni mi pare cosa equa ed opportuna lo stabilire il ruolo unico a cominciare da maggiore, disposizione questa che, se non sopprime tutte le disparità di carriera fra le diverse armi, le attenua grandemente.

L'onorevole Marselli, per dimostrare che non conviene trasportare nelle nostre istituzioni il ruolo unico, il quale funziona bene in Germania ha detto che nell'esercito germanico vi sono molti ufficiali superiori e generali investiti di cariche all'infuori del vero comando di truppa, la qual cosa procura il modo di mantenere senza difficoltà un certo pareggiamento

di carriera fra l'avanzamento nei gradi superiori delle diverse armi, per cui la sostituzione di grado, che è una necessità del ruolo unico, resta molto attenuata.

Dubito che il senatore Marselli sia caduto in errore affermando che i posti così detti fuori quadro, ossia di ufficiali applicati ai servizi all'infuori dei reggimenti, sia maggiore in Germania che da noi. Io ritengo invece che il numero di questi ufficiali, applicati ai distretti o classificati fuori quadro, sia da noi più del doppio di quelli che si hanno in Germania, e siccome questi ufficiali possano esser presi indifferentemente nelle quattro armi combattenti, il ministro si varrà di questa facoltà per ottenere uniformità nell'avanzamento delle diverse armi, assai più di quanto si possa fare in Germania.

Il senatore Marselli disse pure che la durata delle sostituzioni di grado saranno maggiori da noi di quanto si verifica in Germania, io invece dico che succederà il contrario per la seguente ragione: le sostituzioni di grado prodotte dal ruolo unico si verificano più specialmente nell'arma di cavalleria. Or bene, se noi consideriamo che in Germania ogni reggimento di cavalleria ha per organico due soli ufficiali superiori, l'uno comandante e l'altro sott'ordine, mentre da noi ogni reggimento ha un comandante e tre altri ufficiali superiori, ne consegue che il tempo richiesto da noi perchè un nuovo promosso maggiore diventi comandante di reggimento, sarà assai più grande di quello che si verifica in Germania, per cui da noi la cavalleria camminerà più velocemente della fanteria, i cui reggimenti contano un comandante e quattro ufficiali superiori, ma la differenza di velocità fra le due armi sarà sempre assai minore di quanto succede in Germania; per cui deve di necessità succedere che la sostituzione di grado nella cavalleria nostra sarà, per durata e per numero, assai minore di quanto si verifica ora in Germania, dove non pochi reggimenti di cavalleria sono comandati da maggiori.

Se col ruolo unico succederà il caso, che del resto si verifica già oggidì, di aver molti reggimenti di cavalleria comandati da tenenti-colonnelli, e brigate di cavalleria comandate da colonnelli, sarà questo un vantaggio per la cavalleria anzichè un inconveniente, poichè si verificherà in questo modo un fatto rimarche-

vole, quello cioè di aver ufficiali più giovani al comando dei grandi riparti di cavalleria, senza con questo danneggiare le altre armi. È un gran bene l'aver ufficiali relativamente giovani nei comandi superiori di tutte le armi, ma per la cavalleria è anche maggiormente importante il raggiungere un tale obiettivo.

Le sostituzioni di grado entro certi limiti è una conseguenza del ruolo unico da maggiore in su, ma non bisogna preoccuparsi troppo di questa eventualità, quella cioè di avere qualche brigata comandata da colonnelli e qualche reggimento da tenenti-coloncelli. Vi sono due comandi ben più importanti delle brigate e reggimenti che sono tenuti da ufficiali dello stesso grado, voglio dire le divisioni e i corpi d'armata, ed eventualmente anche delle armate, eppure inconvenienti di rilievo non si verificano nel passato per questa condizione di cose.

È giusto che chi occupa una carica importante con grado inferiore a quanto è stabilito dagli organici, abbia lo stipendio ed altre indennità uguali a quelli del grado che surroga, ma a questo già provvede la legge attuale sugli stipendi dell'esercito accordando le competenze da maggior generale ai colonnelli comandanti di brigata, e quella di colonnello ai tenenti colonnelli comandanti di reggimento; sarebbe un passo molto opportuno, sebbene non egualmente necessario, l'accordare lo stipendio di tenente colonnello ai maggiori anziani che eventualmente occupano un posto di tenente colonnello nell'organico dell'arma.

A tutte queste ragioni favorevoli allo stabilimento del ruolo unico, incominciando dai maggiori, la determinante fu questa, che il ruolo unico favorisce gli ufficiali che percorrono la loro carriera in fanteria, o più precisamente non li metta in condizioni d'inferiorità rispetto alle altre armi combattenti, per raggiungere il grado supremo dell'esercito, quello cioè di tenente generale con comando di una divisione ed anche di un corpo d'armata. È desiderio manifestato dall'Ufficio centrale, e condiviso certamente dalla grande maggioranza dei senatori, che l'arma di fanteria, sia per prestigio, per vantaggi e per onori uguale a tutte le altre armi, come lo è per i grandi doveri e servizi cui debbono tutti egualmente compiere.

Queste sono le ragioni per le quali tutti i membri dell'Ufficio centrale, malgrado le molte

cose savissime dette dall'onorevole Marselli, sono d'accordo di mantenere l'articolo da essi proposto e pienamente accettato dall'onorevole ministro.

Io quindi non posso che raccomandare al Senato di voler approvare il detto articolo.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Veramente dopo le osservazioni ora svolte dall'onorevole Ricotti nelle quali io concordo pienissimamente, tanto che posso dir quasi che ha mietuto il campo di tutto quello che si potesse dire in favore del ruolo unico, non avrei ragione di parlare, perchè, ripeto, concordo pienamente con le considerazioni svolte dall'onor. Ricotti.

Però sarebbe quasi mancare di cortesia il non rispondere qualche cosa all'onor. Marselli e alle raccomandazioni che mi ha fatto. Quindi dirò pochissime parole perchè, ripeto, pochissimo mi resta a dire.

L'onor. Ricotti ha ora ricordato bene i precedenti, ai quali ha alluso l'onorevole senatore Marselli. Nel primitivo disegno di legge presentato da me l'11 giugno 1891 non era compreso il ruolo unico.

Io confesso che non l'aveva compreso, quantunque un po' incerto sull'argomento, poichè avendo io prima di presentare il disegno di legge al Senato consultato in proposito il Capo di stato maggiore dell'esercito, avevo avuto appunto su questo argomento il consiglio di ricorrere al ruolo unico per gli ufficiali superiori. Era però una innovazione, come disse l'onorevole Marselli, la quale poteva presentare delle difficoltà, dei vantaggi e degli inconvenienti; quindi non lo proposi.

Riconosco che, quando venne in discussione il disegno di legge presso l'Ufficio centrale, mi furono svolte delle considerazioni tali che in coscienza credetti che fosse nell'interesse della legge e nell'interesse dell'andamento della carriera degli ufficiali di accettare questo ruolo unico. Ed è puramente questa la ragione per la quale anche io modestamente l'anno scorso in Senato l'ho sostenuta come meglio ho potuto, quando in proposito venne una grande discussione. È basta rileggere la discussione avvenuta l'anno scorso, per vedere che questo argomento

è stato trattato il più ampiamente che si potesse desiderare.

Dunque è evidente che il ruolo unico, come ho detto anche ieri, costituisce oramai uno dei punti sostanziali della legge di avanzamento, almeno secondo il mio modo di vedere; tanto che come già ho detto ieri, avendo la Commissione della Camera proposto di eliminare questa innovazione, io aveva dichiarato alla Commissione stessa che, vista la discussione che aveva avuto già luogo in Senato su questo argomento, convinto delle considerazioni svolte in quella occasione assolutamente non avrei potuto accettare questa modificazione ed avrei sostenuto il ruolo unico innanzi alla Camera, se mai il disegno di legge fosse venuto in discussione prima della chiusura della sessione.

L'onor. Marselli ha fatto piuttosto una raccomandazione che una proposta, a me pare. Se ho ben capito, l'onor. Marselli dice che, dal momento che il Ministero cerca di fare il meglio possibile nell'applicazione di questo sistema del pareggio nella carriera, lo si lasci fare.

Certamente l'apparenza della proposta è seducente; ma io devo osservare al Senato che tutto il sistema della legge di avanzamento proposta, è una legge di restrizione, e che ha per iscopo di stabilire il meglio possibile le norme per l'avanzamento.

Ora se si dice: da questa legge togliamo il limite di età, se ne parlerà alle pensioni; se da questa legge togliamo il ruolo unico, allora non sarà più una restrizione, non è più nulla: non si tratterebbe quasi più che di discutere tra l'avanzamento ad anzianità e quello a scelta, e questo veramente mi pare che non sarebbe conforme allo spirito di una legge di carattere così ristrettivo come è questa, e come è quella che è generalmente desiderata. Quindi per queste ragioni, mentre ieri dissi all'onor. Marselli che era ben disposto a studiare l'attuazione di questo ruolo unico in un periodo anche transitorio in maniera che si attuasse senza portare disquilibrio, non posso oggi che ripetere quella promessa che io gli feci, e che ben volentieri gli ripeto; tanto più che questa è una legge di tal natura, che, come era già detto nell'antico progetto di legge, non può andare in attuazione dall'oggi al domani; anzi riconosco che sarà bene che ci sia un certo periodo transitorio sul

quale potremo intenderci, ma che intanto sarebbe fissato a due anni.

Per le veci di grado anche l'onor. Ricotti ha già parlato in modo che non saprei che cosa aggiungere.

Non c'è nessun inconveniente nelle veci di grado.

L'unico grado nel quale c'è una differenza alquanto consistente è tra il tenente colonnello ed il maggiore; siccome questi gradi corrispondono al comando di battaglione, poco su poco giù è lo stesso, è solo questione di competenze.

Le veci di grado sono fatte precisamente per non dare subito il grado effettivo.

Ora il grado si costituisce essenzialmente di due cose: delle competenze, e del grado puramente detto.

La questione dei tenenti colonnelli incaricati di un comando di reggimento è già stata fatta, ed è il punto capitale. Ma di ciò ha già parlato l'onor. Ricotti, nè io posso dire delle novità.

Un'ultima cosa debbo dire all'onor. Marselli, ed è questa.

Egli ha parlato dell'artiglieria; anche qui ritorna in campo la solita questione; egli ha citato i comandanti di brigata; ebbene, prenda l'Annuario; io ho quello del 1893 pubblicato oggi, e vedrà che i tenenti generali provenienti dall'artiglieria sono molti; dunque lo sfogo c'è anche in artiglieria.

Di fatti, vi è un numero tale di generali che non ha nulla a che fare con le proporzioni di tutte le altre armi.

Non posso fare nomi, il Senato ne comprende il perchè, ma se vi è un'arma che ha sfogo è proprio quella di artiglieria.

Non posso quindi assolutamente dire altro perchè non saprei cosa trovare di nuovo; ma fintantochè l'onor. Marselli domanda, e giustamente, che si faccia questo avviamento al ruolo unico, con tutte le precauzioni, per evitare qualunque inconveniente, per regolare la cosa nel miglior modo possibile che sia proprio nell'interesse della carriera di tutti gli ufficiali, sono dispostissimo ad ascoltarlo. Ma in quanto ad accettare una modificazione all'articolo del disegno di legge, pienamente d'accordo coll'Ufficio centrale, prego il Senato di votarlo tal quale è stato proposto.

Senatore MARSELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARSELLI. Non tema il Senato che io voglia contrapporre alle cifre dell'onorevole Ricotti altre cifre.

Io mi restringerò soltanto a fornirgli, se li desidera, i calcoli su cui ho ragionato, i quali sono stati fatti in modo molto analitico sugli Annuari, e, i quali, come ho detto, comprendono perfino i nomi degli ufficiali: io credo che di tali calcoli, per la cura come sono stati fatti, egli dovrà riconoscere l'esattezza.

Del resto una minuta discussione fondata sulle cifre a che cosa mi condurrebbe?

I calcolatori dicono sempre che le cifre degli altri non sono esatte; e se di questo vogliamo una prova, ce la dà la stessa relazione dell'Ufficio centrale, nella quale esimi calcolatori hanno contrapposto cifra a cifra per venire a conclusioni affatto diverse rispetto alla scelta.

Io pertanto non porterò la discussione su questo terreno; mi restringerò solamente a pochissime osservazioni.

L'onorevole Ricotti ha detto: sarebbe logico il sistema proposto dal senatore Marselli se egli lo spingesse fino al grado di maggior generale. Io gli do pienissima ragione, ed è quello appunto che io ho detto.

Credo di avere espresso chiaramente il mio pensiero, che per me il sistema migliore sarebbe che ogni arma procedesse con libero movimento, senza pastoie, senza artifici estrinseci, che ciascuna fino al grado di maggior generale fosse abbandonata liberamente a quel corso che le proprie esigenze determinano. Ed ho aggiunto che questo sistema sarebbe giusto ed equo quando si stabilisse pure che fino al grado di maggior generale non debba mai un ufficiale di un'arma assumere il comando di un riparto di altra arma. Questo ho detto. E, ripeto, se dovessi fare l'articolo a modo mio, metterei l'avanzamento per arma fino al grado di maggior generale.

Ma poichè mi rendo pienamente conto che il cercare di far accettare il mio pensiero creerebbe nuove difficoltà alla legge, perchè si tratterebbe di un indirizzo diametralmente opposto a quello che il disegno di legge vorrebbe sancire, e poichè conosco la necessità delle transazioni nelle discussioni parlamentari, così ho proposto un termine di conciliazione. Unica, e solamente per questo l'ho proposto; io sono il primo ad ammettere che sarebbe logico il fare come

disse l'onorevole Ricotti; nè credo che sia necessario che io insista ancora su ciò!

Il sistema attuale che, come termine di conciliazione ho raccomandato, ha certo i suoi inconvenienti, come tutti i sistemi. Per dare un argomento contro il sistema attuale del ruolo unico soltanto pei colonnelli in su, si è citato il caso del colonnello di cavalleria, che promosso generale, potrebbe essere destinato al comando di una brigata di fanteria, trovandosi così ad avere oltrepassato e ad avere sotto i suoi ordini ufficiali di fanteria che in origine erano più anziani di lui.

Io osservo che questa veramente non è una ragione valida contro il sistema attuale, perchè il caso citato sarebbe l'effetto di una cattiva applicazione di esso, e non una necessaria conseguenza di esso. Si può benissimo immaginare il ruolo unico soltanto da colonnello in su, senza che per questo si debba ammettere che nelle promozioni a maggior generale vi debbano essere passaggi da un'arma all'altra.

Codesti passaggi son sempre dannosi, e sarebbe meglio che non accadessero.

Io vorrei, per l'artiglieria, che il colonnello promosso al grado di maggior generale rimanesse in un'occupazione dell'arma e non andasse ad occupare il comando di una brigata di altra arma. La qual cosa, credo non sia punto inconciliabile col ruolo unico dei colonnelli, al quale io, nonostante vagheggi l'avanzamento per arma fino al grado di maggior generale, mi sono rassegnato per non portare la discussione in un campo affatto opposto a quello delle idee prevalenti nel disegno di legge.

Le due cose sono tanto poco inconciliabili, che io potrei ritorcere contro il ruolo unico dei maggiori quello stesso argomento che si è voluto citare contro il ruolo unico dei colonnelli. L'inconveniente lamentato sussisterebbe egualmente se, adottando il ruolo unico pei maggiori, si ammettesse il passaggio da un'arma all'altra nelle successive promozioni. Se non si ammette che questo si faccia nelle promozioni a tenente colonnello ed a colonnello, perchè dovrebbe ammettersi necessariamente per le promozioni a maggiore generale? Ciascun'arma occupi i posti di maggior generale che i propri organici le danno e non invada i posti di maggior generale delle altre. Questo il principio: meglio, e rispondente alle mie idee, se ciascun'arma

farà la sua rotta; ma non è inconciliabile il principio con l'altro fatto del ruolo unico nel grado di colonnello, che io, ripeto; mi rassegnerei ad accettare.

Quanto alle difficoltà che si son fatte circa alle competenze, io mi restringo a dire questo, che di esempi nei quali il ruolo unico da maggiore in poi sia stato stato sottomesso a formule regolamentari, non abbiamo che quello dell'esercito austro-ungarico. E nell'esercito austro-ungarico tanto i tenenti colonnelli, quanto i maggiori e quanto anche i capitani, se occupano l'ufficio, se disimpegnano l'impiego del grado superiore, ne percepiscono tutte le competenze.

Ecco una formula generale. Quelle razze le formule generali le trovano; e noi, latini, ci vogliamo affaticare a restringere tutto dentro forme regolamentari e a distinguere casi su casi?

L'onor. Ricotti ha confutato quel punto del mio discorso nel quale ho accennato ai posti collaterali della gran fiumana dell'avanzamento, come io diceva, ed ha affermato che nel nostro esercito essi sono il doppio di quelli dell'esercito germanico; tali i distretti e il personale delle fortezze.

Io non conosco su quali dati l'onor. Ricotti appoggi queste affermazioni: so questo però che in Germania pei soli distretti di reclutamento sono impiegati più di 600 ufficiali superiori e capitani in servizio sedentario, e che la cifra si allargherebbe di molto se citassi le altre vie di uscita. Mi restringo ad una sola: il personale di intendenza, composto di impiegati, in parte si recluta da ufficiali delle varie armi che lasciano il servizio attivo. Del resto, l'ordinamento de' nostri distretti è anche esso pericolante.

Si è detto pure che il ruolo unico da maggiore in su è necessario per quietare gli animi. Anche su questo debbo rispondere poche parole. ...

Sia per l'età, sia per gli studi a cui mi sono dedicato, sono ormai abituato ad esaminare i fatti sociali col metodo delle scienze sperimentali, e mi sono convinto che una riforma allora è veramente necessaria quando con essa si deve rimediare ad un inconveniente che realmente esista.

Fra le nostre armi, c'è forse una discordia

che renda necessaria l'adozione di questo nuovo meccanismo, il ruolo unico?

Francamente non lo credo. Credo e l'ho confessato ieri io stesso, che per il passato vi siano stati perturbamenti cagionati da carriere troppo rapide; che dopo il 1867 siansi dati vantaggi di carriera tali, così per la scuola di guerra, come per lo stato maggiore, da dar luogo a spareggiamenti troppo forti, non sempre giustificati, nella fretta dell'applicazione di un nuovo istituto, dal valore personale di coloro a favore dei quali tali spareggiamenti si sono prodotti e da essere causa di confronti e anche di malumori.

Ma, all'infuori di ciò, non credo che malumori ci siano stati per la differenza di carriera fra le varie armi; nessun ufficiale credo guardi il cammino che fa quello di un'altra arma o si lamenti perchè questo proceda più celeremente. Ciò a cui guarda, è che l'ufficiale dell'altra arma non venga nella propria, essendo meno anziano nella carriera generale, ad occupare un posto superiore. Ed è questo appunto che io vorrei evitare con l'avanzamento per arma. Ciascuno faccia la propria rotta, e gli ufficiali di armi diverse non s'incontrino, tranne che nel grado di comandante di divisione, per il quale bisogna necessariamente scegliere gli ottimi ove si trovano, senza distinzione di arma d'origine. Il comando delle grandi unità si deve dare solo a coloro che per larga coltura, alto ingegno e forte carattere sian capaci di guidare le tre armi al combattimento. Questo sarebbe il mio ideale.

Ma, poichè l'onor. ministro ama le restrizioni, ebbene se le prenda. Col suo ingegno e con la sua abilità supererà, io lo voglio sperare, le difficoltà non poche. Io non voglio essere più ministeriale del ministro; ho voluto esporre alcune considerazioni perchè mi pareva necessario di richiamare l'attenzione sull'argomento che stiamo trattando.

Se l'onor. ministro e la Commissione sono unanimi nel volere il ruolo unico, ebbene facciano pure: io non sono così inesperto della vita parlamentare da spingere il Senato a votare, in una questione molto tecnica, una formula che essi non accolgono.

Ho espresso il mio pensiero. Il fatto dimostrerà poi chi ha ragione. (Approvazioni).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1893

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Ricotti.

Senatore RICOTTI. Se l'onorevole ministro, malgrado che l'onor. Marselli abbia ritirato le sue proposte, crede opportuno, l'Ufficio centrale, tenendo conto delle osservazioni del senatore Marselli, proporrebbe che nelle disposizioni transitorie riportate in fine di questo disegno di legge, si stabilisca che l'attuazione definitiva del ruolo unico non sia obbligatorio che entro 2 od anche 3 anni.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Consento ben volentieri alla proposta dell'Ufficio centrale di introdurre nelle disposizioni transitorie una disposizione la quale dia un po' di tempo per la applicazione del ruolo unico.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, nè altri chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 5 nel testo, che fu concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO III.

Trasferimento di militari da ruolo a ruolo.

Art. 6.

Nessun graduato di truppa può essere trasferito con promozione da un corpo ad un altro, fuorchè si tratti della promozione a sergente.

I trasferimenti di corpo dei graduati di truppa, quando non diano luogo a promozione, possono per altro aver luogo nell'interesse del servizio per ordine ministeriale.

(Approvato).

Art. 7.

Nessun ufficiale può essere trasferito in altra arma od in altro corpo, eccetto nei casi previsti nel capo VII per gli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Oltre alle eccezioni di cui al precedente comma, possono altresì effettuarsi passaggi d'arma o di corpo per trasferimento nei carabinieri

reali, in conformità del disposto dal secondo comma dell'art. 23 e colle condizioni di cui all'art. 78, e per trasferimento ai distretti, alle fortezze ed al corpo invalidi e veterani giusta il disposto dagli articoli 31, 32 e 33.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Morra di Lavriano.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Anzitutto devo pregare l'onor. ministro, visto che nella relazione è detto che ha fatto delle riserve circa l'accettazione o no delle modificazioni introdotte su questo articolo e sugli articoli 23 e 75 della Commissione, di voler dichiarare se egli accetta la soppressione dei due comma dell'art. 7 e la redazione degli articoli 23 e 75, quali furono proposti dall'Ufficio centrale o se mantiene gli articoli primitivi.

A seconda della risposta che l'onor. ministro vorrà darmi saprò come devo regolarli.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Colonna-Avella ha facoltà di parlare.

Senatore COLONNA-AVELLA. Attenderò anch'io la risposta del signor ministro per sapere se accetta questa soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Nella relazione dell'Ufficio centrale è detto che io mi riservavo sopra questa questione di esprimere la mia opinione.

E l'onorevole senatore Morra domanda adesso se acconsento alla soppressione dei due ultimi comma dell'articolo settimo.

Questo, lo dichiaro subito, porta la discussione quasi immediata di due cambiamenti fatti agli articoli 23 e 75. E riconosco pure che è una questione che merita di essere esaminata e studiata profondamente.

A questo argomento credo che si interessi anche molto l'onorevole Siaci, da quanto ho capito dal suo discorso di ieri.

La questione che si tratta di risolvere in questo momento è questa: gli ufficiali sottotenenti di artiglieria e genio che sono rimandati dalla scuola di applicazione, per non avere superato felicemente gli esami del primo corso, o del corso ultimato, debbono continuare ad essere trasferiti nell'arma di fanteria come in passato, o devono essi soggiacere ad altre disposizioni restando nella propria arma? E que-

sto quesito si riferisce anche ai sottotenenti dell'arma di cavalleria, i quali, dopo di aver fatto il corso di complemento alla scuola di Pinerolo, non fossero dichiarati idonei a proseguire nell'arma di cavalleria.

È questa una questione molto interessante. Vi sono argomenti in favore delle disposizioni vigenti attualmente, ma ve ne sono anche in favore di disposizioni nuove.

Intendiamoci però bene: quando dico in favore di disposizioni nuove, non intendo dire di consentire alla formola che sarebbe proposta dall'Ufficio centrale agli articoli 23 e 75.

È indubitato che è riconosciuto oramai da un complesso di fatti, che sono venuti svolgendosi in questi anni, che questi ufficiali di artiglieria e genio che sono obbligati a lasciare la scuola di applicazione per non aver superato gli esami, generalmente parlando non fanno una gran buona riuscita più tardi. Vi sono delle lodevoli eccezioni; ma il fatto generale è questo: si dice che questi sono rimandati talvolta piuttosto che per deficienza di studi, per condotta non abbastanza regolare, non abbastanza corretta, per poca voglia, per trascuranze qualche volta anche gravi; e che coloro i quali sono rimandati dalla scuola di applicazione e di artiglieria e genio per studio, o per meglio dire, per disgrazia avuta in qualche esame un po' difficile, costituiscono generalmente la minoranza.

È un fatto che, se si potesse dire *a priori* che gli ufficiali tutti che lasciano la scuola d'applicazione di artiglieria e genio la lasciano per deficienza negli studi scientifici, io non vedrei nessuna difficoltà perchè si continuasse a fare come in passato, cioè a trasferirli nelle armi di fanteria o di cavalleria. Io credo che, per quanto tutti siano disposti a tenere alto il prestigio dell'arma di fanteria come merita, esso non potrebbe in alcun modo essere menomato se si trasferissero in detta arma dei sottotenenti provenienti dall'Accademia militare, e che hanno fatto uno o due anni della scuola d'applicazione, unicamente perchè non hanno potuto superare gli esami di balistica e di meccanica razionale, o di meccanica applicata.

Questo è evidente. Gli studi che si fanno all'Accademia militare ed alla scuola d'applicazione sono talmente alti, e l'ha detto ieri l'onorevole Siacchi, che non si può ammettere che

non siano equiparabili a quelli che si fanno alla scuola militare di Modena e di Caserta.

Senatore SIACCI. Sono superiori.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Sicuramente superiori, mi pare che ho appunto voluto dir questo, sono stato abbastanza chiaro! Dunque, se non ci fosse che la questione degli studi, dichiaro che non ci vedrei nessuna difficoltà che si continuasse col sistema antico.

Ma veramente, siccome la esperienza ha dimostrato che non è sempre solamente questione di studi, ma anzi che talvolta è piuttosto questione di condotta, e gli ufficiali della scuola di applicazione qualche volta sono rimandati agli esami per conseguenza della loro condotta che rende forse naturalmente più rigorosa le Commissioni d'esami, sotto il pretesto di studio, così io capisco che un qualche temperamento è necessario. Quindi dico al Senato che, essendo stata trattata questa questione con l'Ufficio centrale e non avendo neppure concorso a formulare la dizione nuova dell'articolo, io dichiarai all'Ufficio medesimo che non ero alieno dall'ammettere che un cambiamento si facesse, salvo a trovare una redazione dell'articolo la quale potesse soddisfare da una parte gli interessi dell'armi d'artiglieria e genio, e dall'altra parte salvaguardare anche il prestigio dell'arma di fanteria.

Vi sono vari modi di risolvere la questione.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Domando la parola.

PELLOUX, *ministro della guerra*. L'Ufficio centrale ne ha proposto due, uno per l'artiglieria e genio, ed uno per la scuola di cavalleria.

Io vedo che adesso mi tocca qui di entrare nella discussione degli articoli 23 e 75; ma si collegano insieme.

Il Senato quindi comprenderà che non posso parlare di questa soppressione, dei due commi dell'articolo 7, senza parlare di quei commi che devono venire poi negli articoli 23 e 75. Per l'artiglieria e genio la proposta fatta all'art. 23 veramente è un po' grave, ed è grave nel senso che all'ultimo fa perdere 2 anni a questi giovani.

Credo per conto mio, salvo a discuterne poi all'art. 23, che si possa veramente fare in modo che gli ufficiali di artiglieria e genio che non hanno superato felicemente gli esami della scuola di applicazione, possano rimanere nella rispettiva arma ad altre condizioni.

Una prima condizione che si presenta subito è questa: di ammettere che possano ripetere un anno. Finora alla scuola di applicazione per l'artiglieria e genio non si ripete l'anno.

Se si cominciasse ad ammettere che possono ripetere un anno, si avrebbe subito una valvola che potrebbe dare risultati pratici, la quale basterebbe per risolvere il problema per taluni mentre per altri non lo risolverà ancora.

Se dopo ripetuto un anno, passano bene, è finita la questione. Se non passano che cosa si deve fare?

Noto subito che l'aver ripetuto un anno alla scuola di applicazione vuol già dire per essi la perdita di un anno di grado; quindi è già una lezione abbastanza grave.

Se poi non superassero gli esami dell'anno ripetuto, mi pare che si potrebbe dire che restassero nell'arma in condizione, come per esempio, coloro che vengono dai sottufficiali.

C'è un qualche inconveniente per questo, lo capisco anch'io; ma però aumentando gradatamente la coltura dei nostri ufficiali, e cercando di avvicinare, per quanto è possibile, l'istruzione di quelli che vengono dai vari Istituti, questa differenza può alquanto diminuire.

Ed allora, dato che questi sottotenenti di artiglieria o genio lasciati nelle loro armi in seguito a deficienza negli esami della scuola di applicazione, possono poi arrivare alla promozione a capitano, io credo che dopo si dovrebbe lasciar correre la loro carriera come per gli altri; perchè, passato quello scoglio, sarebbe tale la lezione avuta, che si potrebbe andare avanti.

Alcuni dicono: è meglio stabilire fin d'ora una penalità in qualche modo; ma due anni di perdita di anzianità è cosa un po' grave, perchè potrebbe essere non equa.

Io credo che la ripetizione di un anno della scuola di applicazione, e poi riprendere il servizio, sarebbe giusto.

Ora siccome qui non si tratta di esprimere un parere particolareggiato e non discutere la condizione da mettere all'art. 23, posso dire che accetto la soppressione del comma dell'art. 7 che si riferisce alla posizione di questi sottotenenti di artiglieria e genio.

Per gli ufficiali che vengono dalla scuola di Pinerolo senza avere superato gli esami, dico che questi ufficiali non meritano molti riguardi.

Perchè dobbiamo procurare alla cavalleria

degli elementi perfettamente adatti, e coloro che vi entrano senza avere le relative attitudini, riescono a danno dell'esercito.

Colgo l'occasione per dire che siamo un po' corrivi ad ammettere a quest'arma i giovani usciti dalle scuole, fisicamente e moralmente, e credo che sarà bene di restringere alquanto questo reclutamento, togliendo modo di entrarci a quei giovani che non sono adatti, e che non hanno i mezzi finanziari di poter andare avanti e perciò si rovinano.

L'art. 75 proposto dall'Ufficio centrale tende appunto a stabilire la posizione di questi ufficiali di cavalleria i quali non abbiano l'attitudine a cavalcare; ed io credo che per questi si debba essere rigorosissimi. Non deve andare in cavalleria chi non si sente di andarci, chi non ha mezzi, e soprattutto chi non sa stare a cavallo. Ma siccome *a priori* è facile alla scuola di Modena di sapere chi ha quest'attitudine, prima di tutto bisogna usare molto rigore nella scelta, ma una volta che sono stati scelti, se non sanno star bene a cavallo, certamente che qualche temperamento bisogna prenderlo a loro danno.

Un ufficiale che esce da Pinerolo può essere dichiarato non idoneo o per cattiva condotta o per inettitudine fisica.

Occorre però distinguere.

Quando la Commissione dichiarerà un ufficiale più o meno idoneo, ma per la cattiva condotta crede non dichiararlo idoneo e non lo approva, ad esempio, nell'equitazione, allora non c'è nessuna ragione di mettere questo cattivo elemento in fanteria.

Se invece fosse un giovane che meritasse dei riguardi, ma che non avesse attitudine per la cavalleria, credo che l'arma di fanteria non potrebbe trovare a ridire sul passaggio.

Però, credo che ci voglia anche qui una restrizione, e che la questione possa essere trattata all'art. 75. Perciò ammetto per conto mio che si possa sopprimere il penultimo alinea di questo art. 7, riservando la discussione dei provvedimenti a prendersi.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Morra di Lavriano ha facoltà di parlare.

SENATORE MORRA DI LAVRIANO. Ringrazio il ministro delle sue spiegazioni per quanto non ne sia soddisfatto. Io credo che se si comincia per accettare l'articolo 7 della Commissione, se cioè

si sopprimono il terzo e quarto alinea, giunti all'art. 23 non troveremmo il modo logico di far rimanere questi ufficiali di artiglieria e genio nella loro arma e quelli di cavalleria in cavalleria.

Il voler troppo perfezionare porta ad una vera esagerazione, e l'esagerazione è questa:

Se un ufficiale non ha potuto imparare delle materie speciali per un'arma tecnica, col massimo rispetto dell'arma di fanteria, benemerita fra tutte le armi, dovrà dirsi che egli non possa riescire un buon ufficiale di fanteria? Nessuno può vedere in ciò qualche cosa che accenni a mancanza di considerazione per quell'arma.

Perchè uno non ha imparato bene la balistica, o la meccanica applicata, non potrà essere un buonissimo ufficiale di fanteria? Perchè uno non può stare abbastanza bene a cavallo per correre le caccie nella campagna di Roma, non potrà essere un ottimo ufficiale di fanteria?

Il ministro dice, e con molta ragione, bisogna evitare che si possa semplicemente supporre, non che avvenga, ciò che tutti escludiamo, che dai comandanti delle scuole si facciano fuori degli ufficiali non già per questioni di studio e di abilità nel cavalcare, ma piuttosto per questioni di condotta. S'invigili dai comandanti di corpo d'armata. Si stabiliscano medie separate per le qualità militari e la condotta e non si ammetta che un ufficiale possa essere rimandato dalle scuole di fanteria per tali ragioni. Si dirà che ciò è difficile. Lo riconosco, ma credo sia meglio vincere difficoltà che cadere, mi si perdoni l'espressione, nell'assurdo.

Convieni adunque trovare degli altri temperamenti, e non legarsi le mani fin da ora, ammettendo come principio che l'ufficiale di artiglieria e genio alla scuola d'applicazione, e l'ufficiale di cavalleria della scuola di Pinerolo, non possa passare in fanteria.

Preferisco che si sospenda l'art. 7 per fare la discussione, che pare più utile, agli articoli 23 e 75.

In fin dei conti che cosa sono queste scuole? Sono la continuazione di altre scuole che le precedono. Ma se un ufficiale che ha fatto il terzo anno all'Accademia, non vince gli esami di matematica, passa nell'arma di fanteria; perchè non potrà passarvi dalla scuola di ap-

plicazione? Per me non ci vedo assolutamente alcuna differenza.

Tutto ciò diventa una fisima, una questione di forma. Se noi trovassimo il modo di avere un'uniforme generale per tutto l'esercito, questi ufficiali, i quali hanno la bontà di andarsi a rompere la testa alla scuola di applicazione, con la stessa uniforme degli altri, a nessuno passerebbe per la mente se non hanno vinto quella prova speciale di non assegnarli all'arma per cui tali studi non sono tanto necessari: e così per la cavalleria. Aggiungo che per la cavalleria alla scuola di Modena, per quanto si faccia, non si riuscirà mai a stabilirsi un corso di equitazione che possa adombrare anche lontanamente quello della scuola di Pinerolo. Per conseguenza è molto difficile che si riesca fin da Modena a stabilire quali siano gli ufficiali che hanno tutta l'attitudine voluta per l'arma di cavalleria.

Io ritengo dunque che questa elasticità sia molto utile; se non ci fosse sarebbe il caso o no di adottarla; ma io sono uomo essenzialmente pratico, accetto le cose come stanno, accetto i fatti compiuti.

Io credo che non bisogna dare a certi sentimenti giusti e legittimi un'importanza che non possono avere - sarebbe fuorviare il sentimento vero e preciso della specialità di ogni arma; in fin dei conti i corpi vari, le varie armi formano l'esercito; si parli di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria o di qualsiasi arma, l'esercito è una cosa sola, è nell'esercito che si serve il Re, il paese, è all'esercito, al quale dobbiamo gloriarci di appartenere. E guardiamo che per una fisima, non credo proprio che sia altro, non si finisca per malcontentare delle armi le quali veramente, e in questo mi unisco al senatore Siacci, in tutta questa legge non sono le meglio favorite. Queste cose le ho accennate di volo l'anno scorso. Uomo pratico, so che bisogna adattarsi alle correnti attuali; ma bisogna combinare l'avvenire di queste armi con l'avvenire generale dell'arma di fanteria.

Mi associerò quindi ben di cuore ad un emendamento che dia qualche soddisfazione di più alle armi di artiglieria e genio, perchè se è incontestabile che nel tempo ne hanno avute moltissime, fino a un dieci o dodici anni fa, da

qualche anno a questa parte ne hanno assai poche.

Ma questa è una digressione. Concludo pregando per ora il signor ministro e il Senato di accontentarsi che l'art. 7 sia sospeso e che venga in discussione coll'art. 23 e col 75, dove si potrà ampiamente svolgere tutto quello che ha tratto a questa questione che in se stessa non pare sia di una grande importanza, ma che però può molto influire sul reclutamento avvenire degli ufficiali di artiglieria e genio e degli ufficiali di cavalleria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Colonna-Avella.

Senatore COLONNA-AVELLA. Mi associo alla proposta fatta dall'onor. senatore Morra di pregare il Ministro e l'Ufficio centrale di volere acconsentire che si sospenda la discussione dell'art. 7 per riprenderla agli articoli 23 e 75.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferrero.

Senatore FERRERO. Io ho domandato la parola unicamente per esprimere il piacere che ho provato nel trovare finalmente un articolo di legge col quale fossi d'accordo tanto col parere della Commissione quanto col parere dell'onor. ministro, e con gioia ho salutato questa occasione e ho voluto dichiarare che mi associavo alla soppressione proposta all'art. 7.

Ma non sono stato così fortunato come credevo perchè il discorso fatto dall'onor. senatore Morra mi ha prodotto l'incertezza, e mi associo quindi con lui a proporre che la discussione sia rimandata all'art. 23.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Premetto anzitutto che l'Ufficio centrale si associa alla proposta che la discussione di questo articolo sia rimandata all'art. 23; però, se mi permette il Senato, dirò una parola sui motivi che hanno mosso l'Ufficio centrale a fare la proposta che si sta discutendo. Certamente vi è una ragione plausibile per far ciò che sino ad ora si è fatto, cioè i sottotenenti di artiglieria e genio rimandati alla scuola di applicazione passino nell'arma di fanteria.

La ragione è evidente e si capisce, come pure quella disposizione mercè la quale i sot-

totenenti di cavalleria dichiarati non idonei al corso della scuola di Pinerolo sono mandati in fanteria. Ma però vi è da osservare che se vi fosse qualche cosa di sicuro che garantisse nel modo il più chiaro, il più evidente a tutti, che questi passaggi fossero fatti unicamente per deficienza, negli esami unicamente per quelle materie che si riferiscono alle armi speciali, oppure unicamente per inettitudine fisica al cavalcare, la cosa potrebbe essere ancora discussa e si potrebbe forse consentire a che le cose procedessero come sono andate finora, per la sola ragione di evitare nuovi cambiamenti. Ma è sorto il dubbio, ed il ministro lo ha accennato, che non sempre questi passaggi sono fatti unicamente per tale causa, e se andiamo a vedere le materie che si insegnano all'ultimo anno di accademia, in quanto a difficoltà, non sono certo meno ardue di quelle che si insegnano alla scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Se un ufficiale ha superato gli esami dell'ultimo anno di accademia tutto porta a credere che ha la forza intellettuale necessaria per impadronirsi delle materie di studio e superare gli esami, anche della scuola di applicazione. Se invece viene rimandato, cosa è la presunzione che si presenta qui più facilmente? È che in questo frattempo abbia portato minore applicazione, minore volontà allo studio, e per conseguenza il riuscire deficiente all'esame sia cagionato da minore buona condotta.

Ecco perchè avviene che il passaggio in un'altra arma può essere considerato come qualche cosa di meno favorevole al prestigio che tutte le armi devono avere uguale.

L'onor. senatore Morra ha qualificato, mi pare, di fisione, di assurdità questa ostilità al passaggio da un'arma all'altra. Ebbene, in tutti i grandi eserciti di Europa c'è questa assurdità! In nessuno, ripeto, dei grandi eserciti di Europa è ammesso il passaggio se non c'è la reciproca, perchè ciò non è conforme allo spirito di perfetta eguaglianza che deve regnare tra tutte le armi dell'esercito.

Quanto poi al trattamento riservato dall'articolo 23, e che è parso molto severo, ne discuteremo allora; solamente, per giustificare le proposte dell'Ufficio centrale, mi sia permesso di dire che si è seguito presso a poco quello che si fa in Francia; si è preso a modello quello che si fa laggiù, dove gli ufficiali

rimandati agli esami dalla scuola di applicazione sono ammessi a ripetere un anno.

Del resto, questa questione la discuteremo a fondo all'articolo 23 e l'Ufficio centrale consente che per ora sia sospesa la soppressione proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Siacci.

Senatore SIACCI. Io debbo ringraziare il senatore Morra delle parole benevole dirette all'artiglieria ed al genio. È superfluo dire che io sono perfettamente del suo parere riguardo alle soppressioni fatte all'art. 7, soppressioni che mi sembrano affatto ingiustificate, per quanto tenga conto delle parole dette dal ministro e dall'onor. Taverna. Io dico che se queste soppressioni sono mantenute, e al posto dei comma soppressi si sostituiscono i comma aggiunti all'art. 23, non si troverà più nessuno che voglia diventare ufficiale di artiglieria e genio. Mi spiego meglio con un esempio.

Supponete due giovani i quali vogliano intraprendere la carriera militare, l'uno si avvia per le armi di linea, l'altro vuole avviarsi alle armi speciali. Il primo va a Modena, il secondo, che ha gli stessi requisiti, deve già sobbarcarsi ad un esame complementare di matematica e non tanto facile.

Riesce a questo esame ed entra nell'Accademia militare. Dopo 2 anni il compagno è già ufficiale di fanteria o cavalleria, gode gli onori e lo stipendio del grado, mentre quello che è nella Accademia vi rimane ancora un anno.

Ha però un diritto, ed è che se egli non riesce a compiere il terzo corso, potrebbe passare senz'altro sottotenente nelle armi di linea, o in fanteria o in cavalleria.

Egli riesce ad uscire dall'Accademia con buoni esami, entra alla scuola di applicazione e dal primo passa al secondo anno riportando buoni punti negli esami, ma alla fine capita la balistica o le costruzioni od altra materia meno facile a spuntare; se la spunta esce tenente d'artiglieria o del genio con la stessa anzianità di quell'altro compagno che diviene tenente in fanteria od in cavalleria. Se però non la spunta, voi lo volete mandare dopo qualche prova, qualche ripetizione nell'artiglieria o nel genio, mettendolo in condizioni assai peggiori, di quelli che escono dalla classe dei sottufficiali, giacchè perderebbe due anni d'anzianità.

Ma contro questo rischio quali vantaggi voi opponete?

Se riesce negli esami, si trova nelle stesse condizioni dell'ufficiale di cavalleria o di fanteria; se non riesce, non ostante tanti altri esami subiti, gli fate perdere due anni di anzianità.

Credo che se c'è un giovane il quale abbia un po' d'intelligenza, un po' di criterio, si risolverà a prendere la prima carriera piuttosto che la seconda.

Veramente mi stupisco che ci siano ufficiali di artiglieria e genio, stando pure le cose come sono.

Ma, c'è, dicono alcuni, la questione morale.

Si dice: la fanteria non è fatta per raccogliere i reietti delle altre armi; non è la gran metrice dell'esercito, come alcuno con parola poco fortunata e reverente ha voluto una volta esprimersi.

No, la fanteria, la più benemerita delle armi non raccoglie i reietti dell'esercito. Essa invece è l'*alma parens* dell'esercito. Tutti gli ufficiali delle armi speciali, prima di essere tali sono ufficiali di fanteria. Il ministro della guerra fu ufficiale di fanteria, prima di essere ufficiale di artiglieria, così il senatore Ferrero, così il Morra.

Tutti quelli che escono dall'Accademia rimangono un anno ufficiali di fanteria, e si può dire che rimangono tutti e tre gli anni ufficiali di fanteria, prima di essere tenenti, perchè quando si va alla scuola di applicazione non si è propriamente ufficiale di artiglieria, quantunque se ne vesta l'uniforme. Ed il ministro della guerra potrebbe benissimo prescrivere che nei due anni della scuola di applicazione, i sottotenenti vestissero l'uniforme di fanteria precisamente come quelli della scuola di guerra che sono destinati allo stato maggiore, i quali, mentre si preparano ad entrare in quel corpo, vestono intanto l'uniforme dell'arma a cui appartengono o *della propria arma*. Dunque se i sottotenenti della scuola d'applicazione non sono veri ufficiali di artiglieria e genio se non dopo che hanno subito gli esami finali della scuola di applicazione, non c'è la minima ombra d'irriverenza verso le armi di linea il far ritornare questi ufficiali che hanno solo tentato di divenire ufficiali di artiglieria e genio dove erano, anzi dove sono sempre stati, in fanteria. Questo è quello che

mi ero riservato di dire all'art. 23, ma giacchè è capitata l'occasione l'ho detto oggi, e spero che l'Ufficio centrale e il ministro ripristineranno l'art. 7 com'era.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Morra di Lavriano.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Io voglio solamente spiegare una mia parola. Prima di tutto non credo di aver detto assurdità.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Non ho inteso di dire questo.

Senatore MORRA DI LAVRIANO. Allora la ritiro. Del resto il senso delle mie parole l'ha spiegato assai meglio di me il senatore Siacci. Io ho detto trattarsi di una fisima, perchè effettivamente quelli ufficiali non appartengono a nessuna arma. La scuola di applicazione è una continuazione dell'Accademia. Non ho mai capito perchè ci siano due comandi diversi. Il ministro mi fa segno che ho ragione: tanto meglio.

Non si tratta già di ufficiali che abbiano fatto servizio nell'arma.

Spero che a tempo opportuno ci potremo mettere d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la sospensione dell'art. 7:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo all'art. 8.

CAPO IV.

Avanzamento nei gradi di truppa.

Art. 8.

Nessuno può essere nominato appuntato se non ha servito un anno come soldato.

(Approvato).

Art. 9.

Nessuno può essere nominato caporale se non ha servito sei mesi come soldato.

(Approvato).

Art. 10.

Nessuno può essere nominato caporale maggiore se non ha servito tre mesi come caporale.

(Approvato).

Art. 11.

Nessuno può essere promosso sergente se non ha servito dodici mesi come caporale o caporale maggiore. Il tempo è ridotto a sei mesi per i caporali aspiranti al grado di sottotenente di complemento.

Per i sergenti promossi con pari data, la precedenza nell'anzianità è sempre devoluta ai provenienti dai caporali maggiori.

Possono inoltre essere nominati sergenti i militari provenienti dall'accademia militare e dalla scuola militare dopo dodici mesi almeno di permanenza in detti istituti.

L'avanzamento al grado di sergente può essere dal ministro della guerra regolato per arma o per specialità di servizio anzichè per corpo.

(Approvato).

Art. 12.

Nessuno può essere nominato furierè o furierè maggiore se non ha servito rispettivamente un anno come sergente o come furierè.

(Approvato).

Art. 13.

I capi armaiuoli sono nominati fra i sergenti, caporali o soldati armaiuoli ed allievi armaiuoli.

Possono pure essere scelti e nominati direttamente fra gli operai non militari in servizio presso stabilimenti militari.

(Approvato).

Art. 14.

I capi musica sono nominati fra i militari che abbiano i voluti requisiti.

Possono pure essere scelti e nominati direttamente fra i non militari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Siacci.

Senatore SIACCI. Desidererei un semplice schiarimento, cioè sapere se i capi-musica costituiscono un grado militare, e mi pare che la domanda non sia semplicemente accademica, giacchè il grado militare porta obblighi e diritti sanciti dallo stesso Codice penale militare. Vorrei quindi che il ministro della guerra mi dicesse se i capi-musica costituiscono un grado di gerarchia militare, o siano semplici impieghi.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-93 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1893

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. ministro della guerra.

PELLOUX, *ministro della guerra*. La questione è già stata decisa nel 1882; è una questione di ordinamento e non di avanzamento; la posizione del capo-musica è definita nella gerarchia dei gradi. Il capo-musica è il più alto grado di truppa. Io so che vi è una grande tendenza a voler qualche cosa di più per i capi-musica, ma finora essi hanno solo il più alto grado di truppa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 14:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO V.

Nomina al grado di sottotenente.

Art. 15.

Nessuno può essere nominato sottotenente se non ha compiuto il 18° anno di età, e se non è cittadino dello Stato.

I non regnicoli, per poter essere nominati ufficiali, oltre ad avere ottenuta la cittadinanza italiana, dovranno dimostrare di non avere obblighi militari da compiere nello Stato donde provengono.

(Approvato).

Art. 16.

I sottotenenti effettivi dell'esercito permanente, eccetto quelli dell'arma dei carabinieri reali, del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario militare e del corpo veterinario militare, sono nominati annualmente fra gli allievi che hanno compiuto con esito favorevole il corso di studi nell'accademia militare o nella scuola militare; e fra i sottufficiali.

I sottotenenti peraltro del corpo contabile sono nominati esclusivamente fra i sottufficiali.

È condizione necessaria per l'ammissione all'accademia militare e alla scuola militare l'aver conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico, oppure titoli equipollenti da determinarsi con decreto reale.

Possono pure essere nominati sottotenenti effettivi nelle armi di fanteria e di cavalleria

quei sottotenenti di complemento, i quali riuniscano le seguenti condizioni:

1. non superino l'età di 25 anni;
2. abbiano conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico;
3. abbiano servito almeno 6 mesi come ufficiali di complemento sotto le armi;
4. abbiano superati appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferrero.

Senatore FERRERO. Ha attirato molto la mia attenzione quell'alinea dell'art. 16, che riflette le condizioni necessarie per l'ammissione alla scuola di militare, cioè di avere la licenza liceale o di istituto tecnico.

Nessuno meglio di me augura che questa disposizione possa avere una pratica applicazione. La coltura è un elemento desiderabile, e certamente è impartita in un grado per lo meno sufficiente nei licei e negli istituti tecnici. Ma la diffusione dell'istruzione presso di noi non la credo tale da poterci far sperare che queste condizioni di reclutamento possano essere facilmente realizzate.

Temo che questo articolo sia destinato ad incontrare difficoltà nella pratica applicazione.

D'altronde, senza discutere sul grado di coltura che si riceve tanto nel liceo, come negli istituti tecnici, a me pare che minori esigenze non sieno fuori di luogo; mi pare, per esempio, che la licenza ginnasiale e la licenza del terzo o quarto anno di istituto tecnico, sarebbero forse sufficienti per gli aspiranti alle nostre scuole, i quali non diventano immediatamente ufficiali, ma completano la loro istruzione presso le scuole stesse.

Del resto, quelli che hanno ottenuto la licenza liceale e sono alla porta dell'Università, si sentiranno difficilmente tentati ad intraprendere una carriera, molto onorifica invero, ma che non presenta vantaggi materiali di sorta.

Senatore COLONNA-AVELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COLONNA-AVELLA. Questo è uno degli articoli del progetto che a me ha fatto impressione. Sono contentissimo che il senatore Ferrero abbia richiamata l'attenzione del signor ministro e dell'Ufficio centrale sopra l'alinea, in cui si dice che per entrare all'accademia mi-

litare e alla scuola militare occorre la licenza liceale o dell'istituto tecnico.

Che l'istruzione sia una cosa necessarissima e che specialmente al giorno d'oggi non possa andare scompagnata dall'autorità del grado, io lo capisco, anzi aggiungerò che l'istruzione dà maggior autorità a chi deve comandare. Ma nello stesso tempo, se sono convinto della grande necessità della istruzione degli ufficiali e che per ciò bisogna richiedere un certo grado di coltura ai giovani che entrano nelle scuole, non vorrei che con questo articolo si rendesse ancor più difficile il reclutamento che mi pare già molto scarso.

In Italia questa grande passione d'andare a fare il militare, di progredire nella carriera, mi pare che sia un po' scarsa, forse per i limitati vantaggi che offre la carriera. Con questo, e il Senato lo tenga presente, che il volontariato di un anno, a mio credere, toglie moltissimi giovani di buone famiglie, elemento il quale, se non facesse questo volontariato andrebbe nelle scuole militari, se non percorrerebbe tutta la carriera arrivando ai gradi elevati, pure qualche anno rimarrebbe nelle file dell'esercito, e credo che questo gioverebbe all'esercito, perchè avrebbe buoni elementi a sua disposizione, ed a codesti giovani il passare qualche anno della loro vita, sentire la disciplina non per un solo anno farebbe certamente del male.

Senatore TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAVERNA, *relatore*. L'aggiunta riguardante l'obbligo di avere la licenza liceale o di istituto tecnico fu l'Ufficio centrale l'anno scorso che l'ha aggiunta, nel desiderio di innalzar sempre più la coltura di quelli che si dedicano alla nobile missione di educare e guidare uomini, ritenendo che una maggior coltura loro concilierebbe maggiormente l'ubbidienza degli inferiori e conferirebbe loro maggior autorità.

Del resto l'Ufficio centrale riconosce perfettamente che potrebbe presentarsi qualche occasione in cui forse questa condizione ristrettiva potrebbe procurare qualche difficoltà al reclutamento delle scuole militari. In un momento di guerra si potrebbe, grazie a questa misura, trovarsi in imbarazzo, per cui l'Ufficio centrale non farebbe opposizione se il senatore Ferrero

facesse qualche proposta, come diceva lui, forse un po' più modesta, cioè di diminuire di qualche cosa l'importanza di queste condizioni inserite nell'articolo.

Al senatore Colonna-Avella mi permetterei di rispondere che il resto dell'art. 16 fino a un certo punto prevede al suo desiderio, perchè fa facoltà agli ufficiali che provengono dai volontari, mercè l'adempimento di alcune condizioni qui specificate, di poter passare nel servizio permanente.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Come ha ben detto l'onor. relatore senatore Taverna, su questa disposizione della licenza liceale e dello Istituto tecnico, avvenne la discussione nel Senato nell'anno scorso, e la ho accettata, perchè in fondo in fondo è desiderabile che sia rialzato un po' il livello degli studi dei nostri giovani ufficiali.

Certamente c'è una certa difficoltà da prevedersi per ottenere un reclutamento sufficiente; ma non si possono prevedere i reclutamenti straordinari. Da certi studi, che si sono fatti di poi, si è creduto che, introducendola nelle norme d'ammissione alla Scuola militare, forse si poteva trovare modo di allettare abbastanza i giovani ad entrarvi.

Inoltre si è introdotto una disposizione transitoria, che è nell'art. 84, che dice:

« Il disposto del secondo comma dell'art. 16 non è applicabile agli allievi, ecc., ecc.

« È fatta altresì facoltà al ministro della guerra di protrarre l'applicazione del disposto del comma stesso agli aspiranti all'Accademia militare od alla Scuola militare per un biennio a datare dalla promulgazione predetta ».

Si tratta qui di cosa che non si può misurare, e non si può dire se si arriverà proprio ad avere, per esempio, 250 o 300 allievi. Finora siamo andati molto larghi nella ammissione alle scuole. Ma si deve anche prevedere che si debba restringere per poter stare nei limiti, perchè questo si deve mettere d'accordo con una diminuzione nel numero degli ufficiali. Questa condizione è desiderabile nel senso di avere migliori elementi; confesso che, se il Senato vuol portare una piccola modificazione a questa condizione, non sono alieno dall'accettarla, nella stessa maniera che avevo accettato

questa l'anno passato per rialzare il livello degli studi. Se si teme di non avere il reclutamento sicuro, io non ho difficoltà di accettare leggieri modificazioni che modifichino di poco il criterio, ma ritengo però che, relativamente all'ammissione, il reclutamento potrebbe essere anche abbastanza assicurato per le previsioni che si possono fare, mediante altre fonti di reclutamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ferrero.

Senatore FERRERO. Sono lieto che il signor ministro sia entrato nell'ordine d'idee che ho esposto anche per un'altra ragione, ed è che se noi ammettiamo nelle scuole soltanto quelli che hanno terminato il liceo o l'istituto tecnico, avremo delle persone già troppo vicine ai 20 anni. Per cui, se dovessi fare una proposta concreta, proporrei una modificazione che lasciasse al ministro la possibilità di abbassare i titoli richiesti.

Senatore GARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GARELLI. L'onor. senatore Ferrero vorrebbe diminuite le condizioni di coltura letteraria e scientifica richieste per l'ammissione all'Accademia militare.

Tale proposta non mi sembra, per diverse ragioni, accettabile.

Innanzitutto io prego il Senato a voler considerare la carriera militare in confronto alle altre a cui danno adito gli studi universitari.

Se si pone mente al corredo di studi che si richiedono nel compimento di un corso qualunque universitario, e poi, dopo acquistata la laurea dottorale che conferisce il diritto all'esercizio di una professione, se si riflette quale tempo ordinariamente decorre prima che un giovane laureato possa vivere coi frutti della professione; se si fa questo confronto si vede che oggi, come sono le cose, molti giovani che hanno compiuto gli studi classici secondari, o gli studi di istituto tecnico, alla universitaria preferiscono la carriera militare, perchè più rapida, perchè dà più presto una posizione nel mondo e il mezzo di vivere.

Diceva l'onorevole senatore Ferrero che, volendo il corso intero liceale o l'intero corso d'istituto tecnico per l'ammissione all'Accademia militare, vi si ricevono questi giovani troppo innanzi negli anni, affermando che que-

gli studi non si compiono prima dei venti anni.

Io per contro credo di accostarmi più al vero rilevando che in media i nostri giovani ottengono la licenza liceale e d'istituto tecnico alla età di 18 anni, e questa a me sembra appunto l'età più adatta per l'ammissione nell'Accademia militare.

Dico quindi che, volendo perequare, per quanto possibile, le condizioni delle varie carriere, non trovo punto esagerato che si voglia una licenza liceale o d'istituto tecnico, per l'iscrizione alle scuole militari.

Io, profano della scienza e dell'arte militare, ma desideroso soltanto che il nostro esercito non sia inferiore a quello delle nazioni civili, anche per la sua coltura, mi auguro che questa condizione non venga tolta dalla legge.

Me lo insegnano quanti sono qui valorosi e illustri generali, che la coltura ai tempi nostri è un elemento di primo ordine pel prestigio e il valore d'un esercito.

A me quindi pare appena sufficiente la licenza liceale o d'istituto tecnico per entrare in quelle scuole che sono il vivaio dei migliori ufficiali, avuto anche riguardo al breve corso di studi che si compiono per conquistare le spalline.

Non ritengo quindi giusto che si debba abbassare il livello intellettuale degli studi preparatori, e prego il Senato che, prima che la esperienza ci venga a dimostrare che le scuole militari siano perciò disertate o soltanto scemate di alunni, non si tolga questa disposizione dalla legge, la quale ci assicura giovani abbastanza preparati da un corredo di cognizioni letterarie e scientifiche da poter ricevere con frutto gl'insegnamenti delle scuole militari.

Senatore FERRERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FERRERO. Se non m'inganno l'onorevole senatore Garelli ha mal interpretato le parole che ho detto.

Ho cominciato col dire che era desiderabile che gli aspiranti alla scuola militare e all'Accademia militare avessero un alto grado di coltura, almeno quello che hanno coloro che sono forniti della licenza liceale od istituto tecnico.

Ho fatto delle obiezioni al ministro ed all'Ufficio centrale riguardo all'applicazione pratica.

Io credo che quando saranno cessate le condizioni attuali che tendono a far diminuire gli organici e che l'esercito si troverà in una condizione normale, il reclutamento degli ufficiali dai licei e dagli istituti tecnici non sarà sufficiente per la quantità.

Mi rincresce di dover fare ciò che è contro la mia natura cioè di citare ciò che si fa presso le altre nazioni; Ma la necessità mi costringe a farlo ed a rammentare che nell'esercito tedesco queste esigenze di coltura non sono così elevate.

Il ginnasio in Germania, che include anche il liceo, dura nove anni; ma per entrare nelle scuole militari basta aver fatto alcuni anni di questo ginnasio.

Del resto lasciamo pure l'articolo quale è redatto attualmente, ma aggiungiamo che, in caso di bisogno, si possa ricorrere a minori esigenze per non essere obbligati a modificare più tardi la legge.

Fino ad ora non abbiamo dati per concludere che quest'articolo risponda alle condizioni di fatto: facciamo l'esperimento, ma perchè questo esperimento sia possibile, bisogna lasciare qualche larghezza al ministro della guerra.

L'onor. Garelli poi ha detto che gli ufficiali hanno pochi studi da fare per arrivare a fare carriera, ma ha dimenticato che fino al grado di capitano l'ufficiale è in una vera condizione di scolaro.

Io aggiungerò di più che il nostro mestiere è una continua scuola, e che se quando lo intraprendiamo abbiamo per avventura qualche deficienza di coltura, non ci manca l'occasione di apprendere molto.

Questo spiega come molti uomini entrati nell'esercito con modesto corredo scientifico sono diventati eminenti non solo come soldati, ma anche come scienziati.

Non bisogna però esagerare.

Si è attribuito al maresciallo Moltke il detto che le battaglie tedesche furono vinte dal maestro di scuola.

Il grande capitano ha smentito egli stesso questo detto a cui i veri militari non hanno mai creduto.

PRESIDENTE. Il senatore Garelli ha facoltà di parlare.

Senatore GARELLI. Debbo fare una rettificazione.

Mi è parso che l'onorevole Ferrero indirettamente mi abbia mosso il rimprovero di avere presentato a modello gli eserciti stranieri. No; io ho detto che mi auguravo che l'esercito nostro, per coltura, non fosse inferiore a nessun altro.

Non ho fatto nessun confronto, il quale potesse anche lontanamente offendere l'esercito nazionale.

Dopo ciò, debbo anche rettificare un altro apprezzamento dell'onorevole Ferrero. Egli ha detto che neppure l'esercito tedesco non vuole la licenza liceale per l'ammissione agli istituti militari, bastando alcuni anni del ginnasio, il quale colà è di nove anni e comprende i nostri due corsi del ginnasio e del liceo, i quali da noi si compiono in otto anni.

Io voglio soltanto osservare all'onorevole senatore Ferrero che non si possono confrontare gli anni del ginnasio tedesco con quelli del ginnasio-liceo italiano, sia per la diversa ripartizione delle materie letterarie e scientifiche negli istituti delle due nazioni, sia per la ragione che non abbiamo eguali i corsi elementari, i quali presso la nazione tedesca sono di otto anni, mentre noi cominciamo adesso a introdurre il quinto anno. E non aggiungo altro.

Senatore RICOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RICOTTI. Ho chiesto la parola solo per conciliare, se è possibile, le diverse proposte.

Veramente nell'Ufficio centrale si è parlato di questa difficoltà che potrebbe verificarsi nel reclutamento annuo degli allievi della scuola militare e dell'Accademia militare.

A dir vero possono verificarsi due casi. Può succedere che il numero dei licenziati concorrenti alla scuola od Accademia militare non raggiunga il fa-bisogno annuo, ma può anche succedere il contrario, che cioè il numero dei concorrenti superi il numero dei posti disponibili.

Nel secondo caso il Ministero, interpretando l'articolo di legge in discussione, come lo intende l'Ufficio centrale, potrebbe stabilire un esame di concorso fra i licenziati che chiedono l'ammissione alla scuola od Accademia militare, ed ammettere solo i primi classificati fino a raggiungere il numero necessario.

Pel secondo caso che è il più probabile, come giustamente prevede il senatore Ferrero, l'ar-

ticolo della legge non provvede. Il senatore Ferrero ha indicato una soluzione la quale consisterebbe nel mantener ferma la massima di ammettere alla scuola ed Accademia militare i licenziati di liceo ed istituto tecnico, ma colla aggiunta che nel caso che il numero dei concorrenti fosse deficiente il ministro possa completare il fa-bisogno con ammissione di semplici licenziati di ginnasio e corrispondente grado d'istruzione dei corsi tecnici.

A mio avviso la proposta del senatore Ferrero dovrebbe essere presa in seria considerazione, ma non potrebbe essere senz'altro approvata, imperocchè potrebbe avere per effetto di spingere i giovani che aspirano alla carriera militare di abbandonare gli studi classici e tecnici a metà via per concorrere all'ammissione alle scuole militari all'età di 16 o 17 anni, invece di attendere quella di 18 o 19 alle quali sono generalmente compiuti gli studi dei corsi liceali e tecnici. In una parola, io temo che se la proposta del senatore Ferrero fosse approvata senza un'altra condizione, quale sarebbe il limite di età non inferiore a 19 anni per i concorrenti non licenziati, si diminuirebbe di molto il numero dei concorrenti licenziati, che è appunto l'opposto di quello che lo stesso onorevole Ferrero vorrebbero raggiungere.

In conclusione, se gli altri miei colleghi dell'Ufficio centrale ed il ministro della guerra lo acconsentano, io pregherei il Senato di voler rinviare la proposta Ferrero all'Ufficio centrale il quale nella prossima seduta potrebbe proporre una risoluzione.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *ministro della guerra*. Io non ho difficoltà che si rimandi quest'articolo all'Ufficio centrale; però sono perfettamente disposto ad accettare le proposte fatte; raccomanderei solo che non si allontanano dal concetto e quindi di mettere quel grado inferiore minimo che si potesse trovare.

PRESIDENTE. È proposto dunque il rinvio all'Ufficio centrale dell'art. 16.

Chi approva il rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

Per essere nominati sottotenenti, i sottufficiali debbono avere quattro anni di anzianità da sottufficiale, ed aver compiuto con esito favorevole il corso di studi nella scuola dei sottufficiali.

Possono peraltro essere nominati sottotenenti nel treno d'artiglieria e del genio, mediante apposito esame, sottufficiali di dette armi e di cavalleria, che abbiano non meno di otto anni di anzianità da sottufficiale.

(Approvato).

Art. 18.

Sul totale dei posti di sottotenente che si rendono vacanti durante l'anno, non compresi quelli nell'arma dei carabinieri reali nè quelli dei corpi sanitario e veterinario, *un quarto* è devoluto ai sottufficiali di cui all'articolo precedente, e gli altri *tre quarti* agli allievi dell'accademia militare e della scuola militare, ed ai sottotenenti di complemento, di cui al terzo comma dell'articolo 16.

In difetto di allievi promovibili delle scuole militari predette, potranno essere promossi a sottotenenti sottufficiali in più della proporzione normale prestabilita.

Così pure, qualora si verificasse difetto di sottufficiali promovibili, i posti di sottotenente ad essi devoluti potranno essere coperti da allievi promovibili in più della proporzione normale prefissata.

(Approvato).

Art. 19.

I sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali sono esclusivamente nominati fra i marescialli d'alloggio, senza obbligo per questi di compiere i corsi speciali di cui all'art. 17.

(Approvato).

Art. 20.

I sottotenenti del corpo invalidi e veterani provengono dai sottotenenti delle varie armi che vi sono trasferiti.

(Approvato).

Art. 21.

I sottotenenti medici ed i sottotenenti veterinari effettivi sono nominati fra i sottotenenti medici ed i sottotenenti veterinari di complemento, secondo un regolamento approvato con decreto reale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a lunedì, alle ore due pomeridiane.

Leggo l'ordine^o del giorno per la seduta di lunedì.

Discussione del progetto di legge:

Avanzamento nel regio esercito.

Interpellanza del senatore Ferraris intorno ad impegni per opere non comprese nella legge 20 luglio 1890 sul piano regolatore della città di Roma.

La seduta è levata (ore 6 pom.).

ALLEGATO I.

Pensioni.

GRADO E CARICA	Presso l'Esercito germanico (1)				Presso l'Esercito italiano (2)		
	Dopo 10 anni di servizio	Aumento di l/so per ogni anno successivo di servizio e per ogni campagna	Dopo 30 anni di servizio	Dopo 40 anni di servizio	Dopo 30 anni di servizio	Dopo 40 anni di servizio	Indennità annua di posizione ausiliaria (3)
Comandante generale	6,873	344	13,753	17,193			
Capo di Stato maggiore dell'esercito ed Ispettori gen. d'Artigl. e Genio	5,935	297	11,875	14,725	6,500	8,000	4,000
Tenente generale comandante di Divisione	4,822	241	9,642	12,052	6,500	8,000	1,000
Maggiore generale comandante di Brigata	3,739	187	7,579	9,349	5,000	7,200	600
Ufficiale sup. comandante di Reggimento (Colonnello)	2,914	146	5,834	7,294	4,000	5,600	400
Ufficiale sup. comand. di Battaglione	2,041	102	4,081	5,101	3,100 2,700	4,160 3,520	400 400
Capitano di 1 ^a classe (con un sessennio)	1,572	79	3,152	3,942	2,260	2,816	350
Capitano di 2 ^a classe (senza sessennio)	1,122	56	2,242	2,702	2,100	2,530	350

(1) Come già hanno ripetutamente annunziato i giornali tedeschi, nella prossima apertura del Reichstag sarà presentato un progetto di riforma della legge sulle pensioni, dovuto essenzialmente al fatto che le quote di pensione per i gradi inferiori sono ritenute insufficienti.

(2) Per liquidare la pensione segnata in questa tabella, secondo la nuova legge proposta è necessario che si abbiano cinque anni di grado, per la qual cosa il capitano con un sessennio deve avere undici anni di grado; in caso diverso la pensione è minore.

(3) Giova notare che la posizione ausiliaria e la conseguente indennità vanno diminuendo di durata.

NB. Le cifre qui segnate per le pensioni italiane rappresentano l'ammontare *lordo*. Da esse deve ancora togliere l'importo delle tasse, dove che quelle relative alle pensioni tedesche ne rappresentano l'ammontare *netto*.

ALLEGATO II.

Confronto fra le carriere medie degli ufficiali delle tre armi che nell'anno 1891 vennero promossi al grado di Maggiore.

